SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 197

Ministero della salute

02A11966

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2002.

Economie di spese da parte degli enti pubblici istituzionali negli acquisti di beni e servizi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *a),* della legge 23 agosto 1988, 400;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge 25 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), in base al quale le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso art. 26, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6, della medesima legge, mentre le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo, per l'acquisto di beni, comparabili con quelli oggetto di convenzionamento;

Visto il comma 4, dell'art. 26 sopra citato, in base al quale nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, sottoponendo all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati in termini di riduzione di spesa conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 26;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con il quale viene precisato che per pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999, si intendono quelle definite dall'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 59, comma 5, della richiamata legge n. 388 del 2000, in base al quale gli enti sono tenuti a motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a condizioni meno vantaggiose di quelli stabiliti nelle convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 1999;

Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (legge finanziaria 2002), in base al quale viene esteso a tutti gli enti pubblici diversi da quelli di cui all'art. 24, comma 6, della legge medesima, non considerati nella tabella C, l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerata la necessità che gli enti pubblici istituzionali realizzino economie di spesa negli acquisti di beni e servizi;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 settembre 2002;

ADOTTA

la seguente direttiva:

La presente direttiva si propone di promuovere negli enti pubblici istituzionali il contenimento delle spese per consumi intermedi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, anche attraverso la rigorosa adesione alle convenzioni CONSIP.

A tale fine i predetti enti imposteranno i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2003 riducendo gli stanziamenti per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. Coerentemente, anche gli eventuali provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2003 dovranno rispettare tali limiti.

Tutti i Ministeri avranno cura di assicurare l'esatto adempimento da parte degli enti vigilati di quanto disposto con la presente direttiva.

Roma, 30 settembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 324

02A12348

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 ottobre 2002.

Riconoscimento al dott. Milone Salvador Francisco di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico cardiologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Milone Salvador Francisco, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione medico cardiologo conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dal richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione medico cardiologo rilasciato in data 17 agosto 1990 dall'Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Ciencias Medicas della città di Mendoza al dott. Milone Salvador Francisco, cittadino italiano, nato a Guaymallen (Argentina) il 24 dicembre 1959, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12183

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola la Ginestra a r.l.», in Montegiordano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste del precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agricola la Ginestra a r.l.» con sede in Montegiordano, costituita con atto notaio dott. Carlo Carelli, in data 12 novembre 1978, repertorio 32212 R.S. 577 tribunale di Castrovillari, posizione BUSC n. 1598/163387.

Cosenza, 16 settembre 2002

Il direttore: PISANI

02A12166

DECRETO 16 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «S. Anna coop. soc. a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste del precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «S. Anna coop. soc. a r.l.» con sede in Cosenza, costituita con atto notaio dott. Riccardo Scornajenghi, in data 17 marzo 1998, repertorio 32913, registro società 14869, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3691/283460.

Cosenza, 16 settembre 2002

Il direttore: PISANI

02A12167

DECRETO 16 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Stella Rossa a r.l.», in San Demetrio Corone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste del precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Stella Rossa a r.l.» con sede in San Demetrio Corone, costituita con atto notaio dott. Luigi Mazzei, in data 15 febbraio 1946, repertorio 3536, registro società 604, tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 345/8245.

Cosenza, 16 settembre 2002

Il direttore: PISANI

02A12168

DECRETO 16 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Agrigea a r.l.», in Mormanno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Agrigea a r.l.» con sede in Mormanno, costituita con atto notaio dott. Lanzillotti Stefania, in data 4 febbraio 1988, repertorio 15086, registro società 1950, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2990/240713.

Cosenza, 16 settembre 2002

Il direttore: PISANI

02A12169

DECRETO 16 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Arbresch a r.l.», in San Martino di Finita.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste del precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa«Arbresch a r.l.» con sede in San Martino di Finita, costituita con atto notaio dott. Espedito Claudio, in data 25 ottobre 1988, repertorio 16672, registro società 6502, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2916/237133.

Cosenza, 16 settembre 2002

Il direttore: PISANI

02A12170

DECRETO 19 settembre 2002.

Scioglimento di nove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SASSARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre1996, n. 687 «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile e non hanno patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Le seguenti cooperative sono sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «1° Maggio a r.l.» con sede in Mara (Sassari) costituita per rogito dott. Gaetano Porqueddu in data 30 luglio 1986 - repertorio 22635 - registro società 5535 - Tribunale di Sassari - BUSC n. 1783/221765;

2) società cooperativa agricola «L'Unione a r.l.» con sede in Uri (Sassari) costituita per rogito dott. Luigi Mulas in data 11 febbraio 1945 - repertorio 2705 - registo società 569 - Tribunale di Sassari - BUSC n. 426/2761;

3) società cooperativa agricola «Latteria Sociale Cooperativa di Monti a r.l.» con sede in Monti (Sassari) costituita per rogito dott. Antonio Porqueddu in data 27 giugno 1956 - repertorio 17029 - registro società 196 - Tribunale di Tempio Pausania - BUSC n. 98/55492;

4) società cooperativa agricola «Agroviticola di Monti» a r.l. con sede in Monti (Sassari) costituita per rogito dott. Candido Campus in data 28 gennaio 1972 - repertorio 137999 - registro società 582 - Tribunale di Tempio Pausania - BUSC n. 1030/120092;

5) società cooperativa agricola «Produttori Avicoli Nord Sardegna a r.l.» con sede in Alà dei Sardi (Sassari) costituita per rogito dott. Manlio Pitzorno in data 9 ottobre 1996 - repertorio 24044 - registro società 62516/1997 - BUSC n. 2247/276365;

6) società cooperativa agricola «Le Streghe a r.l.» con sede in Alà dei Sardi (Sassari) costituita per rogito dott. Manlio Pitzorno in data 22 ottobre 1997 - repertorio 26356 - registro società 117959/1997 - BUSC n. 2291/282234;

7) società cooperativa agricola «Idea Natura a r.l.» con sede in Florinas (Sassari) costituita per rogito dott. Vincenzo Lojacono in data 22 giugno 1998 - repertorio 105678 - registro società 21415/1998 - BUSC n. 2327/284038;

8) società cooperativa agricola «Giovanile Abbacurrente a r.l» con sede in Sassari costituita per rogito dott. Cosimo Carrieri in data 24 gennaio 1997 - repertorio 27542 - registro società 92409/1997- BUSC n. 2265/282925;

9) società cooperativa agricola «Consorzio Insieme a r.l.» con sede in Ozieri (Sassari) costituita per rogito dott. Manlio Pitzorno in data 19 agosto 1997 - repertorio 26019 - registro società 112535/1997 - BUSC n. 2286/282229.

Sassari, 19 settembre 2002

Il direttore: MASSIDDA

02A12182

DECRETO 24 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edile «Biella Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roppolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa edile appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle D.P.L. degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Decreta:

La società cooperativa edile sottoelencata è sciolta ai sensi dell' art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

«Biella Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede sociale in Roppolo, in via al Castello, n. 2, costituita per rogito notaio Patria Lorenzo in data 13 novembre 1999, repertorio

1956/695, loc. Alessandria, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Biella 01970590020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 24 settembre 2002

Il direttore: CORRENTE

02A12171

DECRETO 24 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Vercelli Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roppolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa edile appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dagli articolo 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle D.P.L. degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Decreta:

La società cooperativa edile sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

«Vercelli Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede sociale in Roppolo, in via al Castello, n. 2, costituita per rogito notaio Patria Lorenzo in data 13 novembre 1999, repertorio 1956/696, loc. Alessandria, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Biella 01970810022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 24 settembre 2002

Il direttore: CORRENTE

02A12172

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. (Deliberazione n. 59/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e, in particolare, l'articolo 18 il quale prevede che questo Comitato, previa comunicazione alle Camere, può deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) in società per azioni, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale di impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che le azioni della società derivante dalla trasformazione dell'Istituto siano attribuite al tesoro dello Stato;

Visto l'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha disposto la concessione all'IPZS di un contributo ventennale di 41.316.551 euro annui (80 miliardi di lire), a decorrere dall'anno 2000, finalizzato alla ristrutturazione dell'Istituto;

Visto l'articolo 154 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha stabilito che il contributo ventennale di 41.316.551 euro annui, previsto dal sopra citato articolo 22 della legge n. 144/1999, deve considerarsi incremento del fondo di dotazione dell'IPZS;

Vista la decisione n. C(2001) 1177 del 25 aprile 2001 con la quale la Commissione europea ha affermato la natura di aiuto di Stato del contributo di cui al già citato articolo 22 della legge n. 144/1999, ritenendo tuttavia tale aiuto compatibile con il mercato comune a condizione che venga realizzato integralmente il programma di ristrutturazione finanziaria dell'IPZS;

Vista la nota n. 410/P in data 15 ottobre 2001, con la quale l'IPZS ha presentato al Ministro dell'economia e delle finanze il Piano triennale di impresa 2002/2004 secondo quanto previsto dal citato articolo 1 del decreto legislativo n. 116/1999;

Vista la nota n. 6792 del 2 maggio 2002, con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha approvato il Piano di impresa 2002/2004, predisposto dall'IPZS, nelle sue linee industriali e ha ritenuto l'Istituto in grado di perseguire gli obiettivi industriali enunciati nel documento programmatico anche con un apporto dello Stato di entità più contenuta rispetto a quanto previsto dalla citata legge n. 144/1999;

Considerato che, con la citata nota del 2 maggio 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze ha, tra l'altro, ritenuto necessario che l'IPZS predisponga, a valle della trasformazione, un piano industriale che evidenzi i margini economici per area di attività, consentendo in tal modo una puntuale valutazione dell'effettivo apporto reddituale a livello di prodotto/mercato, in coerenza con i flussi di investimento programmati;

Ritenuto che, sulla base delle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2001 dell'IPZS nonché del contenuto del Piano d'impresa 2002/2004, sussistano i requisiti economici e patrimoniali necessari ai fini della trasformazione in società per azioni dell'Istituto medesimo;

Viste le note n. 0021156 e n. 0021157, entrambe in data 8 luglio 2002, con le quali è stata data alle Camere la comunicazione prevista dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 333/1992;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è trasformato in società per azioni con effetto dalla data della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La pubblicazione della presente delibera tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

3. Le azioni della società derivante dalla trasformazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze esercita i diritti dell'azionista.

4. Si applicano alla presente trasformazione l'articolo 14, l'articolo 15, commi 2 e 4 e l'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 333/1992, stabilirà il capitale iniziale della società derivante dalla trasformazione in base al netto patrimoniale indicato nello schema pro-forma contenuto nella relazione degli Amministratori sulla gestione relativa al bilancio 2001 dell'Istituto.

6. In attesa dell'emanazione della disposizione normativa volta a ridurre il contributo statale, detto decreto dovrà prevedere, nello Stato patrimoniale della Società derivante dalla trasformazione, la costituzione di una riserva speciale, appositamente denominata, pari al valore attuale delle cinque rate di cui si ipotizza la riduzione.

7. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sopra citato fissa, inoltre, il termine, comunque non oltre quattro mesi dalla data della prima assemblea della Società, per la proposta al Ministro dell'economia e delle finanze, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società medesima, di rettifica dei valori dell'attivo e del passivo.

8. Il termine di cui all'articolo 15, comma 4, del citato decreto-legge n. 333/1992, decorre dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 171

02A12366

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale di edilizia 2002-2004 predisposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 69/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce — nell'ambito di questo Comitato — l'Unità tecnica finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo

delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista dal citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cui questo Comitato ha dato una prima attuazione con delibera 3 maggio 2001, n. 57, e che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata unità in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle amministrazioni centrali per la realizzazione di infrastrutture nonché l'individuazione di ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, concernente modalità e schemi-tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Vista la nota n. 16163 del 27 maggio 2002, con la quale il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile, ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto e l'elenco annuale dei lavori per il 2002;

Vista la nota n. 0087167 del 28 luglio 2002, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, tra l'altro formula alcune considerazioni sulle proiezioni degli stanziamenti di bilancio relative al 2004;

Ritenuto, in linea generale, che i Documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei Documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali relativi allo specifico settore;

Considerato che il Documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006 traccia, quali linee generali per la realizzazione di opere pubbliche, il ricorso alla tecnica del project financing, a conferma delle indicazioni del precedente Documento di programmazione economico-finanziaria, e la destinazione di una quota predeterminata delle risorse ordinarie al Mezzogiorno, al fine di garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati a tale macroarea;

Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo per il periodo 2003-2006, in linea generale, conferisce maggiore incisività alle linee sopra rappresentate per la realizzazione di opere pubbliche e dedica particolare attenzione al comparto della giustizia e, in tale ambito, al problema della devianza minorile, tra l'altro prevedendo il decentramento e la revisione del sistema carcerario, anche in funzione delle specificità territoriale, e - sotto il profilo costruttivo - il potenziamento dell'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile attraverso la realizzazione di nuove strutture, la ristrutturazione di quelle esistenti e l'eventuale recupero di quelle abbandonate, utilizzando allo scopo anche strumenti finanziari alternativi ed esplorando possibili positive sinergie con enti locali e soggetti privati;

Rilevata l'opportunità di formulare indicazioni in vista della presentazione dei programmi triennali da parte delle amministrazioni centrali alla luce del dibattito svolto nell'odierna seduta;

Prende atto

che il programma triennale di edilizia 2002-2004 del Ministero della giustizia - Dipartimento di giustizia minorile è costituito da 11 programmi dei Centri per la giustizia minorile e da 3 programmi elaborati dalle scuole di formazione per un costo complessivo di 52.938.000 euro;

che i suddetti sub-programmi riguardano diverse tipologie di intervento da effettuare sugli edifici giudiziari o comunque destinati alle attività dell'amministrazione della giustizia e che in particolare sono previste prevalentemente misure di manutenzione e recupero, ristrutturazione, completamento ed adeguamento alla normativa vigente, in linea con le priorità indicate all'art. 14 della legge n. 109/1994;

che i sub-programmi risultano corredati dagli elenchi dei lavori previsti per il 2002 per un importo globale di 7.609.000 euro, che trova copertura nelle risorse complessivamente assegnate al menzionato Ministero a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio (capitoli 7400 e 7401);

che la copertura per gli anni successivi è individuata nelle proiezioni degli stanziamenti dei citati capitoli e che la somma delle proiezioni relative al 2004 è esposta nell'importo di 14,19 Meuro, superiore a quello indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato nella nota citata in premessa (13,93 Meuro);

che i sub-programmi stessi, in considerazione della loro finalità essenzialmente manutentoria, non prevedono, quantomeno esplicitamente, il coinvolgimento di capitali privati;

che non sono comunque rilevabili specifici elementi di incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni — parere di compatibilità del programma triennale di edilizia 2002-2004 predisposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile, con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che per la parte relativa al 2004 il programma deve essere considerato operativo nei limiti delle più ridotte proiezioni sopra indicate, mentre gli interventi corrispondenti alla quota eccedente tale importo verranno inclusi in una «lista di scorrimento» che il Ministero provvederà a trasmettere alla segreteria di questo Comitato, e — ricorrendone i presupposti — verranno finanziati, nell'ordine, con eventuali «economie» e/o con eventuali altre disponibilità sopravvenienti;

Raccomanda

al Ministro della giustizia:

di integrare la documentazione relativa alla programmazione triennale dei lavori 2002-2004 anche per gli altri Dipartimenti in cui si articola il Ministero, eventualmente adottando - per i Dipartimenti che non si configurino immediatamente quali stazioni appaltanti e si limitino a procedere al riparto di risorse - forme semplificate, che però consentano a questo Comitato di valutare le modalità di attuazione degli indirizzi governativi;

di tener conto, in sede di aggiornamento annuale dei programmi triennali, delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006, tra l'altro invitando — in tale contesto — le articolazioni territoriali a valutare la possibilità di ricorso a forme di coinvolgimento del capitale privato per il finanziamento dei lavori di loro competenza ed a sinergie con gli Enti locali soprattutto per gli interventi che non presentino natura prevalentemente manutentoria;

a sottoporre unitariamente a questo Comitato i suddetti aggiornamenti annuali, corredati da una relazione che illustri lo stato di attuazione degli investimenti effettuati e che riporti i criteri adottati per il riparto delle risorse tra le varie entità nelle quali si articola ciascun Dipartimento.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario
BALDASSARRI

02A12173

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale 2002-2004 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 70/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti, escludendo dall'ambito di operatività della norma soltanto gli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, concernente modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e visto il decreto dello stesso Ministro 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), approvato con disposizione dell'istituto n. 8594 del 7 febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2001), e visto, in particolare, l'art. 1, che sancisce l'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile dell'ente;

Vista la nota n. 9516 del 22 aprile 2002, con la quale il citato Istituto ha trasmesso il programma degli interventi relativi al triennio 2002-2004 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2002, approvati con deliberazione del Consiglio direttivo n. 7396 del 26 ottobre 2001;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Considerato che nei documenti programmatori non si rinvengono diretti riferimenti al programma all'esame;

Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 traccia, quali linee generali per la realizzazione di opere pubbliche, il ricorso allo strumento del project financing e la destinazione di una quota delle risorse ordinarie al Mezzogiorno, al fine di garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati a tale macroarea, ed esalta il ruolo della ricerca, prevedendo l'elevazione del livello di spesa - rispetto al PIL - sino alla media europea, in considerazione dell'attuale limitatezza degli investimenti nella ricerca, che, se mantenuti nel lungo periodo, risulterebbero incompatibili con le esigenze di sviluppo economico e sociale;

Considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo per il periodo 2003-2006 conferisce maggiore incisività alle linee sopra rappresentate per la realizzazione delle opere pubbliche e conferma la rilevanza da riconoscere all'intero settore della ricerca, richiamando il documento concernente le linee guida per la politica scientifica e tecnologica, approvato da questo Comitato con delibera 19 aprile 2002, n. 35 (in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*), e quantificando l'elevazione dell'apporto statale, nel periodo sopra indicato, dall'attuale quota dello 0,6% del PIL all'1%, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica;

Considerato che, con nota n. 1504 del 29 novembre 2001 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato all'Istituto l'attribuzione dell'importo di 286,63 Meuro (555 miliardi di lire) quale contributo di funzionamento per l'anno 2002, confermando la stessa entità dell'assegnazione a suo tempo disposta per l'anno 2001;

Ritenuto che le indicazioni sulla realizzazione di opere pubbliche e soprattutto quelle sulla quota di risorse da riservare al Mezzogiorno (attestata comunque, per il programma in esame, al 27,27%) non trovino immediata applicazione al programma stesso, perché riferito ad un singolo istituto, la cui localizzazione è legata al tipo di ricerca operata e la cui dotazione finanziaria per la quota destinata agli investimenti è assorbita soprattutto dalla spesa per attrezzature scientifiche;

Ritenuto di sollecitare gli altri organismi nazionali di ricerca ad assolvere l'obbligo di presentazione dei programmi triennali in modo da disporre di un quadro organico che consenta a questo Comitato un'adeguata valutazione dello stato di attuazione degli indirizzi governativi in tema di lavori pubblici a livello di settore;

Prende atto

che il programma in oggetto prevede la realizzazione di 183 interventi ed è riferito a quasi tutte le tipologie di opere previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, tra l'altro individuando — in linea con quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994 — le priorità degli interventi, ivi compresa la «priorità assoluta», che il citato decreto definisce come «complessiva» e che è desunta dall'incrocio tra le priorità «di categoria» e le «ulteriori priorità»;

che il programma presenta qualche disallineamento nell'indicazione del costo degli interventi n. 16, n. 23 e n. 43 sulle schede 1 e 3 rispetto alle schede 2 e 4 e che, alla luce delle precisazioni fornite per le vie brevi dall'istituto, il costo da ritenere corretto è quello riportato nelle schede per ultimo citate, sì che il valore complessivo del programma medesimo resta quantificato in 39,84 Meuro (77,136 miliardi di lire);

che il programma evidenzia, per l'anno 2002, l'avvio dei lavori relativi a 165 interventi, sui 183 complessivamente indicati, per un costo di 15,76 Meuro (30,502 miliardi di lire), che trova copertura nello stanziamento dell'attuale capitolo 8916 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca («contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare»), capitolo che - come esposto in premessa - dopo il perfezionamento delle procedure di assegnazione recherà uno stanziamento di 286,63 Meuro (555 miliardi di lire);

che il programma presenta una modulazione della spesa decrescente nel corso del triennio;

che il programma non presenta elementi d'incompatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Delibera

in relazione a quanto sopra, di esprimere — ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — parere di compatibilità del programma triennale 2002-2004 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare con i documenti programmatori vigenti.

Invita

gli altri organismi nazionali di ricerca a trasmettere sollecitamente a questo comitato i propri programmi triennali 2002-2004, corredati da una sintetica relazione sulle linee dell'attività svolta;

i medesimi organismi a trasmettere, per gli esercizi successivi, gli aggiornamenti annuali dei suddetti programmi entro la prescritta scadenza del 30 aprile.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario
BALDASSARRI

02A12174

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 3 ottobre 2002, n. **9.**

Istruzioni per lo svolgimento dei controlli presso le aziende relativi ai regimi di premio speciale bovini maschi, di mantenimento e supplementare per vacche nutrici ed al premio alla macellazione - campagna 2002.

Al Ministero delle politiche Agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR IV

Al Ministero della sanità - Direzione generale sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione - Ufficio VIII

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessorati all'agricoltura delle province autonome di Trento e Bolzano

Alle organizzazioni professionali agricole:
Coldiretti
Confagricoltura
C.I.A.
Copagri
E.N.P.T.A.
Eurocoltivatori
A.L.P.A.
Fe.Na.P.I.
Coopagrival
F.Agr.I.
A.N.P.A.

All'A.I.A.

Al Corpo forestale dello Stato

Al Corpo forestale della regione siciliana

All'AGEA - Ufficio tecnico

1. *Riferimenti normativi.*

Regolamento CE n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Regolamento CE n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1254/1999;

Regolamento CE n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 16 marzo 2000, recante modalità per la gestione nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di bovini maschi e vacche nutrici, nonché per la concessione del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei premi supplementari;

Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 novembre 2001 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2002), recante alla modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000;

Direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Regolamento CE n. 1760/2000, recante disposizioni in materia di identificazione e registrazione dei capi bovini;

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalità per l'identificazione e registrazione dei bovini (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001);

Decreto interministeriale 31 gennaio 2002 riguardante disposizione in materia di funzionamento dell'Anagrafe bovina (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002).

In attuazione della suddetta normativa, comunitaria e nazionale, con le presenti istruzioni questa agenzia provvede, per la campagna 2002, ad impartire le modalità operative, con particolare riferimento alle procedure per l'espletamento dei controlli nonché alle linee guida per la compilazione del verbale di controllo durante il sopralluogo nell'azienda.

Il regolamento CE n. 2419/2001, in particolare, stabilisce che i controlli *in loco* riguardino l'azienda nel suo complesso; pertanto, a decorrere dalla campagna 2002 viene meno la necessità di distinguere i controlli in azienda (e quindi i modelli di verbale) tra premio PAC bovini e premio alla macellazione.

Per quanto riguarda invece i controlli da espletare negli stabilimenti di macellazione, data la particolarità degli stessi, permane la necessità di un modello di verbale distinto.

2. *Controlli nelle aziende.*

2.1. Obiettivi del controllo.

Per rendere più agevole il lavoro dei soggetti preposti ai controlli, si riassumono le finalità degli stessi:

verificare che il numero di animali presenti in azienda, richiesti a premio e non, corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali notificati alla banca dati elettronica dell'Anagrafe zootecnica nazionale;

controllare l'esattezza dei dati contenuti nel registro e nella banca dati, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi (come ad esempio fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari, passaporti, ecc.) relativi agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei dodici mesi precedenti il controllo;

controllare l'ammissibilità all'aiuto richiesto per gli animali presenti in azienda;

verificare, per tutti i bovini presenti in azienda, l'avvenuta identificazione mediante marchi auricolari;

verificare, per tutti i bovini maschi oggetto di domanda di premio speciale e soggetti all'obbligo di detenzione alla data del controllo, la presenza dei passaporti, l'iscrizione nel registro e l'avvenuta notifica alla banca dati elettronica;

verificare, per gli altri bovini presenti in azienda, l'esistenza dei passaporti, l'iscrizione nel registro e l'avvenuta notifica alla banca dati elettronica: tale verifica può essere effettuata su un campione significativo di capi.

2.2. Modalità operative del controllo in azienda.

L'AGEA mette a disposizione dell'Organo di controllo il seguente materiale di supporto:

verbale di controllo precompilato;

elenco nominativo delle aziende oggetto dei controlli da effettuare;

elenco dei marchi richiesti a premio nella domanda selezionata per il controllo, nonché dei marchi richiesti nelle domande di premio presentate dalla stessa azienda nei dodici mesi precedenti l'estrazione del campione.

Prima di effettuare la visita di controllo, il controllore dovrà inoltre avere a disposizione, avvalendosi anche della collaborazione delle ASL competenti per territorio, la situazione della consistenza aziendale aggiornata, nonché l'elenco dei movimenti di stalla degli ultimi dodici mesi, come risultano nella banca dati dell'Anagrafe zootecnica nazionale.

Per agevolare le operazioni, di seguito si riporta la «Check List» indicativa delle operazioni da effettuare nel corso del sopralluogo.

Prog.	Azioni	Eseguito	
1	Identificare il titolare della domanda di premio o un suo rappresentante, riportando gli estremi di un documento negli appositi spazi previsti nel verbale	si	no
2	Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice aziendale del produttore con quelli riportati nei verbale di controllo	si	no
3	Verificare la presenza in azienda del «Registro aziendale» correttamente compilato ed aggiornato	si	no
4	Verificare la corrispondenza tra il numero di animali constatati fisicamente (contare indistintamente tutti i capi bovini presenti in azienda), la situazione risultante dal Registro aziendale e la consistenza risultante in Anagrafe zootecnica, evidenziando se eventuali casi di non conformità siano relativi ad animali richiesti a premio o no e segnalando eventuali disallineamenti in modo puntuale nell'allegato V1 relativo ai capi in anomalia	si	no
5	Verificare la corrispondenza della banca dati zootecnica rispetto al registro aziendale, segnalando eventuali disallineamenti in modo puntuale nell'allegato V1 relativo ai capi in anomalia	si	no
6	Verificare, per un campione di animali richiesti a premio nei 12 mesi precedenti il controllo, in misura pari ad almeno il 10%, la corrispondenza tra la situazione risultante sul registro aziendale, i documenti giustificativi presenti e i passaporti detenuti presso l'azienda, segnalando eventuali disallineamenti in modo puntuale nell'allegato V1 relativo ai capi in anomalia	si	no
7	Rilevare e registrare, solamente se la domanda a campione è relativa al premio PAC bovini e distintamente per bovini maschi e vacche nutrici, il numero di animali identificati e riscontrati, le diminuzioni per circostanze naturali o per cause di forza maggiore regolarmente notificate ad AGEA nei termini previsti dalla normativa comunitaria (10 giorni lavorativi da quando è stato riscontrato l'evento) ed il numero di capi non eleggibili; inoltre, solamente per le vacche nutrici, vanno specificate anche le eventuali sostituzioni di capi notificate ad AGEA nei termini previsti (10 giorni lavorativi successivi alla sostituzione) e le eventuali diminuzioni di giovenche che non sono più tali in quanto hanno partorito successivamente alla data di presentazione della domanda in AGEA	si	no
8	Nel caso delle vacche nutrici, indicare per ciascuna delle caselle di cui al punto precedente, il numero di giovenche interessate; ciò per consentire ad AGEA la verifica della osservanza delle percentuali di giovenche previste dalla normativa comunitaria e nazionale	si	no
9	Apporre, solo nel caso in cui la verifica sia stata effettuata senza avere a disposizione la situazione aziendale desunta dall'Anagrafe zootecnica nazionale, la relativa dichiarazione del controllore nello spazio apposito del verbale	si	no
10	Consentire la registrazione di eventuali dichiarazioni del produttore nello spazio apposito del verbale	si	no
11	Indicare sul verbale di controllo la data e l'ora d'effettuazione del controllo, nonché il numero di allegati V1 utilizzati	si	no
12	Rendere noto al produttore il risultato del controllo oggettivo in termini di capi riscontrati ed eventuali anomalie rispetto alle norme di identificazione e registrazione degli animali	si	no
13	Riportare il cognome e nome del controllore e apporre la firma negli appositi spazi del verbale di controllo	si	no
14	Far sottoscrivere dal produttore o dal suo rappresentante il verbale di controllo	si	no
15	Consegnare al produttore o al suo rappresentante la seconda copia del verbale di controllo	si	no
16	Apporre sul registro aziendale data, firma e timbro del controllore che ha svolto il controllo in azienda	si	no

2.3. Le eccezioni.

2.3.1 Ubicazione dell'azienda.

Caso 1 - Qualora sussistano dubbi in merito all'ubicazione dell'azienda, è necessario approfondire l'accertamento acquisendo e/o utilizzando mappe cata-

stali per identificare con certezza la corrispondenza tra l'ubicazione dichiarata dal produttore all'atto della presentazione della domanda e quanto constatato in loco.

Caso 2 - Qualora la mandria non si trovi più nella località indicata dal produttore nella domanda di premio presentata, è necessario accertare l'avvenuta notifica della prescritta comunicazione, a carico del produttore, di spostamento della mandria, inoltrata all'AGEA ed agli Organi preposti territorialmente ai controlli.

2.3.2. Controlli fuori del periodo di detenzione obbligatoria.

I controlli che eccezionalmente sono svolti fuori del periodo di detenzione obbligatoria del bestiame oggetto di domanda di premio, come previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria, devono essere effettuati per mezzo di una accurata verifica del:

registro aziendale, nel quale devono essere riportate le variazioni della consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali (nascite, morti, compravendite). È fatto obbligo al produttore di tenere aggiornato il registro aziendale con tutte le annotazioni relative alla consistenza non solo degli animali per i quali si richiede il premio ma di tutti i capi presenti in azienda;

passaporti dei capi, per gli animali presenti in azienda;

documenti fiscali (autofatture, fatture, etc.);

documenti sanitari (moduli per il trasferimento degli animali - modello 4 - certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in azienda dei capi in assenza di uno dei due documenti sopra descritti);

denuncia all'autorità di polizia in caso di furto;

documenti di notifica, inoltrati alle amministrazioni competenti, per comunicare le diminuzioni del numero dei capi intervenute nella vita della mandria.

2.4. Le regole.

2.4.1. Il preavviso.

I controlli *in loco*, ai sensi del regolamento CE n. 2419/2001, devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia, è ammesso dalla stessa regolamentazione comunitaria, semprechè non venga compromessa la finalità del controllo, un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore.

Nel caso di irreperibilità dell'azienda o del produttore o di un suo rappresentante, al momento del primo accesso, il controllore deve comunicare l'effettuazione delle operazioni di controllo per mezzo di una raccomandata con avviso di ricevimento o un telegramma di convocazione (Allegato 3), indirizzati alla sede legale del titolare della domanda di premio.

Nel caso in cui si verifichi l'irreperibilità dell'azienda, è necessario, ove possibile, che il controllore si faccia rilasciare una dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale (Carabinieri, Polizia municipale, ecc.) attestante quanto riscontrato e riportato nel verbale di controllo.

2.4.2. Il registro aziendale.

Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale. Potrebbe verificarsi, in casi eccezionali, che lo stesso sia temporaneamente in altra sede (ASL, sede legale aziendale, ecc.): in tal caso, il produttore avrà cura di sottoporre al controllore entro 48 ore il registro per consentire il completamento del controllo.

Nel caso invece in cui si accerti la assenza assoluta ed immotivata del registro, occorrerà barrare la relativa casella nel verbale, determinando pertanto per l'azienda in questione l'esclusione da tutti i premi per i bovini. In tal caso, l'Autorità sanitaria adotterà, sulla base di tale rilievo, gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso in cui l'allevatore non si sia attenuto, senza giustificato motivo, agli adempimenti previsti dal Sistema di identificazione e registrazione degli animali (es. mancata notifica all'Anagrafe, mancata marchiatura dei capi, mancata annotazione dei movimenti sul registro di stalla, ecc.), il controllore provvederà a barrare la relativa casella del verbale, ed a segnalare all'Autorità sanitaria per i provvedimenti di competenza ai sensi del reg. CE n. 2630/1997.

Se le irregolarità riguardano capi oggetto di domanda di premio, verranno inoltre applicate le sanzioni di cui all'art. 38 del regolamento CE n. 2419/2001.

2.4.3. Constatazione degli animali.

La constatazione degli animali prevede due livelli:

conteggio di tutti i capi presenti in azienda;

verifica dell'ammissibilità dei capi oggetto di domanda di premio speciale per bovini maschi o di mantenimento di vacche nutrici.

A tale proposito, si ricordano i requisiti necessari per l'ammissibilità al premio.

Bovini maschi:

1. essere identificato e registrato;

2. rispettare i requisiti relativi all'età alla data di presentazione della domanda in AGEA:

per i maschi interi e i castrati della prima fascia, età tra 7 e 19 mesi;

per la seconda fascia dei castrati, almeno 20 mesi di età;

3. detenzione obbligatoria presso l'azienda per almeno due mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di premio all'AGEA;

4. non aver già richiesto il premio per la stessa fascia di età.

Vacche nutrici e giovenche:

5. essere identificata e registrata; avere partorito almeno una volta per le vacche nutrici, avere almeno 8 mesi di età alla data di presentazione della domanda in AGEA e non avere partorito, per le giovenche;

6. detenzione obbligatoria presso l'azienda per almeno sei mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di premio all'AGEA;

7. non aver già richiesto il premio per la stessa campagna;

8. appartenere a razze specializzate da carne diverse da quelle indicate nell'allegato 2, od ottenute da un incrocio con una di tali razze;

9. appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

Il rispetto delle percentuali relative alle giovenche previste all'art. 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 novembre 2001 è verificato dall'AGEA, sulla base delle informazioni riportate dal controllore negli appositi spazi del verbale.

2.4.4. Diminuzione dei capi per circostanze naturali.

La diminuzione dei capi per circostanze naturali della vita della mandria, se notificata all'AGEA nei termini prescritti (dieci giorni lavorativi dal riscontro dell'evento) determina, ai fini del riconoscimento del premio, la corrispondente diminuzione del numero dei capi richiesti.

In particolare, il regolamento CE n. 2419/2001 all'art. 41 ammette, fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria:

a) decesso di un animale a seguito di malattia;

b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell'imprenditore.

Nel caso invece in cui la diminuzione non sia stata notificata all'AGEA nei termini di cui sopra, i capi interessati sono da considerarsi a tutti gli effetti non eleggibili e quindi conteggiati come tali.

2.4.5. Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore.

La diminuzione dei capi per cause di forza maggiore, se notificata all'AGEA nei termini prescritti (dieci giorni lavorativi dal riscontro dell'evento), non determina alcuna sanzione.

Il regolamento CE n. 2419/2001 all'art. 48 punto 2 riconosce i seguenti casi di forza maggiore:

a) decesso dell'imprenditore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;

c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

Nel caso invece in cui la diminuzione non sia stata notificata all'AGEA nei termini di cui sopra, i capi interessati sono da considerarsi a tutti gli effetti non eleggibili e quindi conteggiati come tali.

2.4.6. Sostituzione delle vacche nutrici e delle giovenche.

Una vacca nutrice o una giovenca richiesta a premio può essere sostituita da un'altra vacca nutrice o giovenca entro venti giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione, riportando il fatto nel registro aziendale entro il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa.

La sostituzione, se notificata all'AGEA nei termini prescritti (dieci giorni lavorativi successivi alla sostituzione), non determina alcuna sanzione.

2.4.7. Spostamento degli animali.

Il produttore, come è noto, indica nella domanda di premio l'ubicazione della propria azienda nella quale è tenuto a detenere i capi richiesti a premio per il periodo di detenzione obbligatoria.

Nel caso di necessità di spostamento degli animali in altro luogo, l'allevatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'AGEA e agli organi preposti territorialmente al controllo.

Detta comunicazione deve essere effettuata entro i dieci giorni lavorativi precedenti allo spostamento, tramite telegramma, e deve indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati, atteso che l'AGEA deve assicurare l'efficacia dei controlli relativamente ai criteri ed alle condizioni previste dal Regolamento CE n. 2419/2001.

3. *Il verbale di controllo in azienda.*

3.1. Le caratteristiche.

L'AGEA mette a disposizione degli organismi di controllo un apposito verbale precompilato (Allegato 1), sulla base delle informazioni dichiarate nella domanda di premio dal produttore.

Il verbale consente le annotazioni dei controllori nei soli campi bianchi, nei quali occorre riportare le risultanze del riscontro fisico e della documentazione cartacea svolto nell'azienda controllata, nonché, solo nel caso di verifica svolta in assenza della situazione aziendale desunta dall'Anagrafe zootecnica nazionale, l'apposita dichiarazione del controllore.

3.2. Gli adempimenti.

Il verbale di controllo (e gli allegati V1 a disposizione del controllore) è realizzato dall'AGEA in carta chimica in quadruplice copia. Le quattro copie del verbale, unitamente ad eventuali ulteriori allegati V1 compilati oltre a quello già compreso nel corpo del verbale, devono essere trattate come segue a cura dell'organismo di controllo:

la prima copia obbligatoriamente inviata all'AGEA;

la seconda copia rilasciata al produttore;

la terza copia deve rimanere agli atti dell'organo preposto al controllo;

la quarta deve essere inviata all'organo territorialmente competente del Ministero della salute (ASL o distretti).

Si raccomanda una corretta e chiara compilazione del verbale di controllo.

3.3. I tempi.

Si richiede agli organi preposti ai controlli di far pervenire all'AGEA i verbali entro e non oltre trenta giorni dalla data di effettuazione del controllo.

Se gli organi preposti al controllo intendono estendere gli accertamenti ad altre aziende oltre quelle già individuate dall'AGEA, devono avere cura di darne comunicazione, formale e preventiva, all'AGEA per

consentire la predisposizione di nuovi verbali e di subordinare l'erogazione dell'aiuto al rientro dell'esito di detti controlli.

3.4. Gli obblighi.

I verbali di controllo, all'atto dell'accertamento, devono essere controfirmati dal soggetto che ha svolto il controllo e dal titolare della domanda o da un suo rappresentante.

Il controllore è tenuto ad annotare in stampatello il proprio nome e cognome, la data e l'ora in cui ha svolto il controllo, gli estremi del documento di identità del titolare della domanda o del suo rappresentante che ha presenziato allo svolgimento della verifica, utilizzando le seguenti codifiche:

Codice	Titolo	Codice	Tipo documento
00	titolare della domanda	01	carta di identità
01	rappresentante legale	02	patente auto
02	figlio/a	03	tessera ferroviaria
03	moglie/marito	04	passaporto
04	fattore	05	tessera postale
05	contitolare		
06	altro		

In calce al modulo è presente uno spazio riservato al titolare della domanda o suo rappresentante per verbalizzare eventuali dichiarazioni rispetto a quanto rilevato dal controllore.

3.5. Le eccezioni.

3.5.1. Azienda operante in più corpi aziendali.

Le aziende che, ricadendo in tale casistica, lo hanno evidenziato negli appositi spazi della domanda di premio, vengono trattate, ai fini del controllo in campo, come singole e distinte unità fisiche. In particolare, l'AGEA emette verbali di controllo distinti per i vari corpi aziendali.

Se il controllo ricade in diverse regioni e/o province, è necessario coordinare l'attività di controllo da parte degli organi interessati per evitare accertamenti inconsistenti o fallaci.

3.6. Modalità di compilazione e note esplicative del verbale.

Il «Verbale di controllo in azienda» dei regimi di premio ai produttori di carni bovine per la campagna 2002 si compone di: frontespizio, quadro A, quadro B e allegati V1.

In particolare:

Frontespizio

contiene i dati prestampati relativi a:

progressivo di estrazione del campione nella campagna;

data di estrazione del campione;

regione in cui è ubicata l'azienda sottoposta a controllo;

provincia in cui è ubicata l'azienda sottoposta a controllo;

numero della domanda a controllo;

tipologia della domanda a controllo (PAC o Macellazione);

data di presentazione in AGEA della domanda a controllo;

numero del verbale di controllo (codice a barre).

Quadro A (Azienda)

Tale quadro viene prestampato dall'AGEA sulla base delle informazioni indicate nella domanda di premio depositata.

I dati riportati sono i seguenti:

richiedente - denominazione, codice fiscale, partita IVA e codice aziendale;

domicilio o sede legale;

ubicazione azienda - se diversa dal domicilio o sede legale.

Quadro B (Controlli in azienda)

In tale quadro vanno indicate le risultanze del controllo effettuato, sulla base delle quali verrà determinato da parte dell'AGEA l'esito tecnico ed eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. Le informazioni da riportare nelle diverse sezioni sono le seguenti:

estremi del soggetto che presenzia al controllo - indicare cognome e nome del richiedente il premio o suo rappresentante, il codice del rapporto esistente con il titolare della domanda e gli estremi del suo documento di riconoscimento secondo la codifica di cui al punto 3.4;

motivo della mancata effettuazione del controllo - barrare una delle caselle presenti (irreperibilità azienda, mandria o produttore) solamente nel caso in cui a fronte di quanto già riportato al punto 2.4.1. non sia comunque possibile effettuare il controllo in campo. Tale segnalazione comporta un esito negativo del controllo, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 del regolamento CE n. 2419/2001;

verifica della consistenza aziendale con registro e banca dati anagrafe zootecnica - riportare i seguenti elementi:

a) numero dei capi risultanti in Anagrafe nazionale, desunti dai dati estratti dalla stessa prima del controllo;

b) numero dei capi sul registro, ovvero consistenza di stalla risultante dal registro aziendale al momento del controllo;

c) numero di capi presenti in azienda, rilevato dal controllore contando fisicamente tutti i bovini presenti in azienda al momento del controllo.

Segnalare, barrando i relativi spazi, eventuali problemi di mancanza del registro o di inosservanza delle norme in materia di identificazione e registrazione dei capi.

Specificare il numero di non conformità rilevate relativamente a capi non oggetto di domanda di premio. In tal caso, barrare obbligatoriamente anche la casella «Non conformità sistema di identificazione e registrazione su capi non oggetto di domanda».

L'elenco dei capi richiesti a premio nei dodici mesi precedenti il controllo è fornito dall'AGEA in allegato al verbale di controllo.

Qualora le anomalie si riferiscano a capi non richiesti a premio, l'AGEA applicherà le sanzioni previste all'art. 39 del regolamento CE n. 2419/2001;

riscontro dell'identificazione e registrazione degli animali - indicare, nel caso di incongruenza tra il registro aziendale e l'Anagrafe zootecnica nazionale, se ciò sia conseguenza di mancata notifica/registrazione e/o aggiornamento della sola anagrafe, del solo registro o di entrambi; riportare il dettaglio dei capi interessati nell'allegato V1;

verifica dei documenti giustificativi per gli animali richiesti a premio nei 12 mesi precedenti il controllo - il controllo deve essere effettuato su un campione di capi in misura non inferiore al 10%, posto che i risultati dello stesso risultino positivi; viceversa, nel caso di riscontro di significative irregolarità, dovranno essere effettuati ulteriori controlli.

Fermo restando l'autonomia dell'organo di controllo nell'individuazione degli animali da controllare, a titolo esemplificativo si sottopone il criterio di seguito indicato:

a) individuare in modo casuale un numero compreso tra 0 e 9;

b) selezionare i capi che, nell'elenco stampato fornito dall'AGEA, sono individuati da un numero progressivo di stampa che termini con tale cifra;

Esempio: se il numero scelto è il 2, i capi da controllare saranno quelli che nell'elenco compaiono con i progressivi 2, 12, 22, 32, 42, ecc.

indicare il numero di capi per i quali si effettua la verifica, sia per i capi richiesti a premio nella campagna corrente che per quelli richiesti a premio in quella precedente;

indicare quanti di questi sono senza anomalie, ovvero sono tuttora presenti in azienda con il passaporto oppure non sono più presenti in azienda ma per essi si siano riscontrati documenti giustificativi (fatture di acquisto/vendita, attestati di macellazione, moduli per il trasferimento degli animali - modello 4 - certificazione sanitaria attestante l'eventuale morte in azienda dei capi);

indicare il numero di capi con anomalie, ovvero che non ricadono nei due casi di cui sopra.

Le risultanze di tale verifica concorreranno al calcolo dell'esito tecnico del controllo, ai sensi dell'art. 38 del regolamento CE n. 2419/2001, a cura dell'AGEA;

controllo dei capi richiesti a premio nella domanda a campione PAC - Nel caso in cui la domanda a controllo sia relativa al premio alla macellazione, questa sezione andrà lasciata in bianco. L'AGEA provvederà a prestampare il numero di capi richiesti nella domanda a controllo per il premio speciale bovini maschi e per il mantenimento di vacche nutrici, specificando rispettivamente il numero di eventuali capi castrati e di giovenche. Il controllore, a partire dall'elenco, fornito dall'AGEA, dei capi richiesti a premio nella domanda oggetto di controllo, dovrà indicare:

a) il numero di capi identificati e riscontrati, ovvero quelli constatati fisicamente e rispondenti alle condizioni di ammissibilità di cui al punto 2.4.3.;

b) il numero di capi diminuiti per circostanze naturali notificate all'AGEA nei termini previsti come riportato al punto 2.4.4.;

c) il numero di capi diminuiti per cause di forza maggiore come riportato al punto 2.4.5.;

d) il numero di capi non eleggibili al premio, ivi compresi eventuali diminuzioni per circostanze naturali o per cause di forza maggiore non notificate all'AGEA nei termini previsti, di cui ai punti 2.4.4. e 2.4.5.

Inoltre, solamente per il premio per il mantenimento delle vacche nutrici, vanno eventualmente compilati i campi:

e) notifiche di sostituzione, per i casi di cui al punto 2.4.6.;

f) diminuzioni di giovenche conseguenti alla mutata condizione rispetto al momento di presentazione della domanda di premio, non sostituite.

Per i capi richiesti a premio di mantenimento per vacche nutrici, va inoltre specificato, per ciascuno dei campi sopra menzionati, il numero delle giovenche interessate, al fine della verifica, da parte dell'AGEA, del rispetto dei criteri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.

Per assicurare la congruenza dei numeri indicati e un corretto calcolo dell'esito tecnico da parte dell'AGEA, verificare il rispetto delle seguenti formule:

a) Bovini maschi: A + B + C + D = R

dove:

A = capi identificati e registrati;

B = diminuzioni per circostanze naturali notificate;

C = diminuzioni per cause di forza maggiore notificate;

D = capi non eleggibili;

R = capi richiesti a premio.

b) Vacche nutrici: A + B + C + D + E + F = R

dove:

A = capi identificati e registrati;

B = diminuzioni per circostanze naturali notificate;

C = diminuzioni per cause di forza maggiore notificate;

D = capi non eleggibili;

E = notifiche di sostituzione;

F = diminuzioni di giovenche non sostituite;

R = capi richiesti a premio.

ALLEGATO V1 (Capi in anomalia)

La seconda pagina del verbale aziende è costituita dal primo «Allegato V1», nel frontespizio del quale verranno prestampati a cura dell'AGEA gli stessi dati identificativi presenti nella prima pagina del verbale stesso.

Nel caso in cui il controllore abbia necessità di compilare ulteriori allegati (ciascun allegato può contenere 45 capi in anomalia), dovrà utilizzare gli appositi modelli in bianco a sua disposizione, avendo cura di riportare sul frontespizio le informazioni identificative presenti sul verbale prestampato, per evitare possibili smarrimenti o accoppiamenti errati; tali allegati, costituendo a tutti gli effetti parte integrante del verbale di controllo, dovranno rimanere allegati allo stesso.

Al termine della verifica *in loco*, il controllore dovrà aver cura di riportare nell'apposita casella della prima pagina del verbale il numero totale di allegati V1 utilizzati (compreso il primo predisposto da AGEA).

In particolare, i dati da riportare sul frontespizio degli allegati V1 sono i seguenti:

progressivo di estrazione del campione nella campagna;

data di estrazione del campione;

regione in cui è ubicata l'azienda sottoposta a controllo;

provincia in cui è ubicata l'azienda sottoposta a controllo;

numero della domanda a controllo;

tipologia della domanda a controllo (PAC o Macellazione);

numero del verbale di controllo (codice a barre);

numero dell'allegato V1 (progressivo a partire da 2 a cura del controllore);

dati del richiedente: denominazione, codice fiscale, partita IVA e codice aziendale.

Identificazione dei capi in anomalia

In tale quadro vanno riportati gli elementi identificativi dei capi, richiesti a premio e non, per i quali si sia constatata nel corso della verifica una non conformità di qualsiasi genere. In particolare, va barrato il codice dell'anomalia riscontrata secondo il seguente schema:

Codice	Tipo anomalia
0	Capo non identificato
1	Registro aggiornato, notifica all'Anagrafe effettuata ma non ancora recepita
2	Registro non aggiornato, ma notifica all'Anagrafe effettuata
3	Registro aggiornato, ma notifica all'Anagrafe non effettuata
4	Registro non aggiornato, notifica all'Anagrafe non effettuata per giustificati e comprovati motivi
9	Registro non aggiornato e notifica all'Anagrafe non effettuata senza validi motivi

Copia dell'allegato V1, unitamente alla quarta copia del verbale di controllo, deve essere trasmessa all'autorità sanitaria competente per territorio per gli adempimenti di propria competenza (aggiornamento dell'Anagrafe, sanzioni amministrative per eventuali inadempienze, ecc.).

4. *Controlli negli stabilimenti di macellazione.*

4.1. Obiettivi del controllo.

I principali obiettivi del controllo presso gli stabilimenti di macellazione possono essere riassunti come segue:

verificare che i capi macellati per i quali è stato richiesto il premio comunitario siano presenti sul registro di macellazione, verificandone tutti gli elementi prestampati sul verbale;

verificare la presenza dei modelli 4 integrati relativi ai capi richiesti a premio e la congruenza delle date riportate su di essi con le date di macellazione desunte dal registro di macellazione (la data di macellazione non deve essere precedente a quella del modello 4);

verificare l'ammissibilità all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata; tale verifica deve riguardare tutte le carcasse presenti, se in numero non superiore a 20, oppure un campione di 20 carcasse se ne sono presenti più di 20.

4.2. Modalità operative del controllo.

L'AGEA mette a disposizione dell'organo di controllo il seguente materiale di supporto:

verbale di controllo precompilato;

elenco nominativo dei macelli oggetto dei controlli da effettuare.

Per agevolare le operazioni, di seguito si riporta la «Check List» indicativa delle operazioni da effettuare nel corso del sopralluogo.

Prog	Azioni	Eseguito	
1	Identificare il responsabile del macello o un suo rappresentante, riportando gli estremi di un documento negli appositi spazi previsti nel verbale	si	no
2	Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice del macello con quelli riportati nel verbale di controllo	si	no
3	Verificare la presenza in azienda del «Registro di macellazione» correttamente compilato ed aggiornato	si	no
4	Verificare, per ogni capo richiesto a premio, la corrispondenza dei dati identificativi con le registrazioni riportate sia nel registro di macellazione che nei modelli 4 integrati, annotando eventuali correzioni da apportare ai dati stampati sul verbale utilizzando la apposita riga bianca a disposizione	si	no
5	Barrare la colonna «Capo assente» nel caso di mancato riscontro del capo nel registro di macellazione	si	no
6	Verificare la presentazione delle carcasse presenti al macello al momento del controllo, riportandone le risultanze nella prima pagina del verbale di controllo	si	no
7	Consentire la registrazione di eventuali dichiarazioni del responsabile del macello nello spazio apposito del verbale	si	no
8	Indicare sul verbale di controllo la data e l'ora d'effettuazione del controllo	si	no
9	Rendere noto al responsabile del macello il risultato del controllo oggettivo in termini di capi riscontrati correttamente	si	no
10	Riportare il cognome e nome del controllore e apporre la firma negli appositi spazi del verbale di controllo	si	no

Prog	Azioni	Eseguito	
11	Far sottoscrivere dal responsabile del macello o dal suo rappresentante il verbale di controllo	si	no
12	Consegnare al responsabile del macello o al suo rappresentante la seconda copia del verbale di controllo	si	no
13	Apporre sul registro di macellazione data, firma e timbro del controllore che ha svolto il controllo	si	no

4.3. Le eccezioni.

4.3.1. Ubicazione dell'impianto di macellazione.

Qualora sussistano dubbi in merito all'ubicazione dell'impianto di macellazione, è necessario approfondire l'accertamento acquisendo e/o utilizzando mappe catastali per identificare con certezza la corrispondenza tra l'ubicazione dichiarata dal responsabile nella domanda di adesione e quanto constatato *in loco.*

4.4. Le regole.

4.4.1. Il preavviso.

I controlli *in loco*, ai sensi del Regolamento CE n. 2419/2001, devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'impianto di macellazione oggetto di controllo.

Tuttavia, è ammesso dalla stessa regolamentazione comunitaria, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo, un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore.

Nel caso di irreperibilità dell'impianto o del responsabile o di un suo rappresentante, al momento del primo accesso, il controllore deve comunicare l'effettuazione delle operazioni di controllo per mezzo di una raccomandata con avviso di ricevimento o un telegramma di convocazione (Allegato 5), indirizzati alla sede legale del macello.

Nel caso in cui si verifichi l'irreperibilità dell'impianto, è necessario, ove possibile, che il controllore si faccia rilasciare una dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale (Carabinieri, Polizia municipale, ecc.) attestante quanto riscontrato e riportato nel verbale di controllo.

4.4.2. Il registro di macellazione.

Il controllo si basa essenzialmente sulla verifica delle informazioni presenti nel registro di macellazione dell'impianto oggetto del controllo.

Nel registro, il responsabile del macello è tenuto ad annotare:

numero di identificazione e numero di macellazione di ciascun animale;

peso carcassa di ciascun animale di età compresa fra 1 e 7 mesi;

data di macellazione;

codice aziendale dell'ultima azienda di provenienza dell'animale o, in caso di animali importati direttamente, il codice del Paese estero di provenienza dell'animale.

Il registro di macellazione può essere preesistente o può essere predisposto *ex novo*, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 novembre 2001.

In alcune strutture di macellazione il registro risulta predisposto in forma magnetica: qualora il controllore ritenga di dover disporre del registro cartaceo, il responsabile del macello ne dovrà fornire copia stampata.

Resta fermo che laddove il controllore non riscontri nel registro gli elementi necessari per la verifica, deve annotare tale deficienza sul verbale di controllo.

Una volta svolto il controllo, la prima riga disponibile del registro deve essere barrata riportando timbro e firma del controllore e data; qualora nel registro di macellazione vi sia un apposito spazio previsto per le annotazioni di cui sopra, non è necessario barrare la prima riga disponibile.

4.4.3. Documenti di trasporto degli animali.

Negli impianti di macellazione devono essere conservate copie dei documenti sanitari per il trasporto degli animali (modello 4 integrato).

Il controllore deve verificarne, per i capi richiesti a premio, la presenza e la congruenza delle informazioni con quanto riportato nel registro di macellazione, con particolare riferimento alle date di trasporto e di macellazione.

4.4.4. Presentazione delle carcasse.

Oltre ai controlli cartolari, vanno svolti controlli materiali, effettuati a campione, dei procedimenti di macellazione che si svolgono il giorno stesso dei controlli in loco.

In particolare, occorre verificare l'ammissibilità all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata.

Si ricorda che la carcassa del vitello va presentata dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni ed il relativo grasso.

Il peso può essere preso a caldo o a freddo, in quest'ultimo caso bisogna applicare una diminuzione del peso pari al 2%.

Qualora la carcassa sia presentata in modo non conforme, per esigenze di mercato, si devono applicare degli aumenti al peso stesso (3,5 kg fegato, 0,5 kg rognoni, 3,5 kg grasso dei rognoni).

Le risultanze del controllo materiale al macello devono essere riportate nel quadro B del Verbale di controllo, annotando data e numero di macellazione, marca di identificazione, peso delle carcasse e codice dell'azienda di provenienza per tutti gli animali macellati e controllati.

5. *Il verbale di controllo negli stabilimenti di macellazione.*

5.1. Le caratteristiche.

L'AGEA mette a disposizione degli organismi di controllo un apposito verbale precompilato (Allegato 4), sulla base delle informazioni dichiarate nelle domande di premio dai produttori e nei relativi attestati di macellazione ad esse allegati.

Il verbale consente le annotazioni dei controllori nei soli campi bianchi, nei quali occorre riportare le risultanze del riscontro fisico e della documentazione cartacea svolti nell'impianto controllato.

5.2. Gli adempimenti.

Il verbale di controllo è realizzato dall'AGEA in carta chimica in quadruplice copia. Le quattro copie, a cura dell'organismo di controllo, devono essere così trattate:

la prima copia obbligatoriamente inviata all'AGEA;

la seconda copia rilasciata al responsabile del macello;

la terza copia deve rimanere agli atti dell'organo preposto al controllo;

la quarta deve essere inviata all'organo territorialmente competente del Ministero della salute (ASL o distretti).

Si raccomanda una corretta e chiara compilazione del verbale di controllo.

La presenza di difformità o incompletezze nella compilazione del formulario di controllo comporta ritardi nel trattamento delle informazioni.

5.3. I tempi.

Si richiede agli organi preposti ai controlli di far pervenire all'AGEA i Verbali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo.

Se gli organi preposti al controllo intendono estendere gli accertamenti ad altri impianti oltre quelli già individuati dall'AGEA, devono avere cura di darne comunicazione, formale e preventiva, all'AGEA per consentire la predisposizione di nuovi verbali e di subordinare l'erogazione dell'aiuto delle domande interessate al rientro dell'esito di detti controlli.

5.4. Gli obblighi.

I verbali di controllo, all'atto dell'accertamento, devono essere controfirmati dal soggetto che ha svolto il controllo e dal responsabile dell'impianto o da un suo rappresentante.

Il controllore è tenuto ad annotare in stampatello il proprio nome e cognome, la data e l'ora in cui ha svolto il controllo, gli estremi del documento di identità del responsabile dello stabilimento o del suo rappresentante che ha presenziato allo svolgimento della verifica, utilizzando le seguenti codifiche:

Codice	Titolo	Codice	Tipo documento
00	responsabile macello	01	carta di identità
01	rappresentante legale	02	patente auto
02	figlio/a	03	tessera ferroviaria
03	moglie/marito	04	passaporto
06	altro	05	tessera postale

In calce al modulo è presente uno spazio riservato al responsabile del macello o suo rappresentante per verbalizzare eventuali dichiarazioni rispetto a quanto rilevato dal controllore.

5.5. Modalità di compilazione del verbale.

Il «Verbale di controllo macello» del regime di premio alla macellazione per la campagna 2002 si compone di: Frontespizio, Quadro A, Quadro B e Quadro C.

In particolare:

Frontespizio.

Contiene i dati prestampati relativi a:

regione in cui è ubicato l'impianto sottoposto a controllo;

provincia in cui è ubicato l'impianto sottoposto a controllo;

progressivo di estrazione del campione nella campagna;

data di estrazione del campione;

numero della pagina e del totale delle pagine di cui si compone il verbale di controllo;

numero del verbale di controllo (codice a barre).

Quadro A (Macello).

Tale quadro viene prestampato dall'AGEA sulla base delle informazioni indicate nella scheda di adesione al premio trasmessa dal responsabile del macello.

I dati riportati sono i seguenti:

macello - denominazione, codice fiscale, partita IVA e codice aziendale, codice sanitario, eventuale organismo di appartenenza e data di adesione allo stesso;

indirizzo.

In tale quadro vanno inoltre indicate, da parte del controllore, le seguenti informazioni:

estremi del soggetto che presenzia al controllo - indicare cognome e nome del responsabile del macello o suo rappresentante, il codice del rapporto esistente con il titolare della domanda e gli estremi del suo documento di riconoscimento secondo la codifica di cui al punto 5.4.;

motivo della mancata effettuazione del controllo - barrare una delle caselle presenti (irreperibilità dello stabilimento, del responsabile o di suo rappresentante, accesso ai locali non consentito) solamente nel caso in cui, a fronte di quanto già riportato al punto 4.4.1., non sia comunque possibile effettuare il controllo.

Quadro B (Presentazione dei capi al macello).

In tale quadro vanno indicate le risultanze del controllo materiale effettuato sulle carcasse, come descritto al punto 4.4.4. Per ciascuna carcassa controllata (fino ad un massimo di 20) vanno indicati i seguenti elementi:

data di macellazione;

numero di macellazione;

identificativo del capo;

peso della carcassa;

codice aziendale della stalla di provenienza (se trattasi di paese estero, riportarne il codice secondo la codifica prevista per l'Anagrafe zootecnica nazionale dal Ministero della salute).

Quadro C (Identificazione dei Capi oggetto di controllo).

In questo quadro viene prestampato da parte dell'AGEA, l'elenco analitico dei capi da controllare, come risultano dagli attestati di macellazione (cartacei o telematici) rilasciati dal macello, raggruppati per azienda richiedente il premio.

L'AGEA, barrando eventualmente (con una «X») per un capo la colonna «Controllo documenti», segnala la necessità di approfondire il controllo cartolare, in quanto l'azienda richiedente il premio, all'atto della compilazione della domanda, ha rilevato e denunciato errori manifesti (inversione di cifre nella marca auricolare, data macellazione, ecc.) presenti negli attestati di macellazione, sia cartacei che magnetici.

In particolare, per ciascun capo il controllore ha a disposizione una riga bianca sottostante i dati stampati per annotare eventuali rettifiche degli stessi.

Tali rettifiche scaturiscono dal raffronto dei dati prestampati sul verbale con quanto rilevato sul registro di macellazione e/o sui documenti sanitari per il trasporto degli animali al macello (modello 4 integrato).

Le correzioni che il controllore, in base a degli elementi oggettivi, ritiene di dover apportare nelle righe bianche dell'elenco, devono essere fatte utilizzando una penna rossa.

Infine, solamente a fronte di un capo non riscontrato nel registro delle macellazioni, il controllore dovrà barrare la colonna «Capo assente» con una «X». Tale indicazione comporterà, per l'azienda richiedente il premio, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 38 del regolamento CE n. 2419/2001.

Roma, 3 ottobre 2002

Il titolare dell'ufficio monocratico
GULINELLI

ALLEGATO 1

(Omissis).

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DA LATTE

Angler Rotvieh (Angeln) — Rod dansk maelkerace (RMD);

Ayreshire;

Armoricaine;

Bretonne Pie-noire;

Fries-Hollands (FH), Francaise frisonne pie noire (FFPN);

Friesian-Holstein, Holstein. Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona espanola, Frisona italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR);

Groninger Blaarkop;

Guernsey;

Jersey;

Malkeborthorn;

Montbèliarde;

Reggiana;

Valdostana Nera.

ALLEGATO 3

FAC-SIMILE «TELEGRAMMA
DI CONVOCAZIONE AZIENDA»

Premi produttori carne bovina - Campagna 2002

Signoria Vostra est convocata il .... alle ore .... c/o ....

per assicurare necessaria presenza per previsti controlli premi comunitari bovini da parte di funzionari incaricati AGEA. At fine agevolare operazioni controllo pregasi di mantenere animali raggruppati.

ALLEGATO 4

(Omissis).

ALLEGATO 5

FAC-SIMILE «TELEGRAMMA
DI CONVOCAZIONE MACELLO»

Premio alla macellazione carne bovina - Campagna 2002

Signoria Vostra est convocata il .... alle ore .... c/o..

per incontrare controllori delegati AGEA scopo effettuare verifica dati macellazioni effettuate presso vostro stabilimento.

02A12184

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante approvazione della relazione previsionale e programmatica 2003.

Si comunica che il CIPE, nella seduta del 29 settembre 2002, ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il 2003 e ne ha autorizzato la trasmissione al Parlamento con i relativi allegati.

02A12185

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione alla società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., in Torino, alla produzione di specialità medicinali.

Con il decreto n. M - 203/2002 del 1° ottobre 2002, è revocata, su richiesta della società, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali omeopatici rilasciata alla società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., per la propria officina sita in Torino, via Saluzzo n. 18.

02A12175

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni concentrate con acetato senza glucosio per emodialisi (range F.U.N.)».

Con il decreto n. 800.5/R.M.402/D77 del 2 ottobre 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezioni indicate:

SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.):

«sacca plastica 3 lt» - A.I.C. n. 031493 012/G;
«sacca plastica 3,5 lt» - A.I.C. n. 031493 024/G;
«sacca plastica 4 lt» - A.I.C. n. 031493 036/G;
«sacca plastica 4,5 lt» - A.I.C. n. 031493 048/G;
«sacca plastica 5 lt» - A.I.C. n. 031493 051/G;
«sacca plastica 5,5 lt» - A.I.C. n. 031493 063/G;
«sacca plastica 6 lt» - A.I.C. n. 031493 075/G;
«sacca plastica 6,5 lt» - A.I.C. n. 031493 087/G;
«sacca plastica 7 lt» - A.I.C. n. 031493 099/G;
«sacca plastica 7,5 lt» - A.I.C. n. 031493 101/G;
«sacca plastica 8 lt» - A.I.C. n. 031493 113/G;
«sacca plastica 8,5 lt» - A.I.C. n. 031493 125/G;
«sacca plastica 9 lt» - A.I.C. n. 031493 137/G;
«sacca plastica 9,5 lt» - A.I.C. n. 031493 149/G;
«sacca plastica 10 lt» - A.I.C. n. 031493 152/G;
«fustino 3 lt» - A.I.C. n. 031493 164/G;
«fustino 3,5 lt» - A.I.C. n. 031493 176/G;
«fustino 4 lt» - A.I.C. n. 031493 188/G;
«fustino 4,5 lt» - A.I.C. n. 031493 190/G;
«fustino 5 lt» - A.I.C. n. 031493 202/G;
«fustino 5,5 lt» - A.I.C. n. 031493 214/G;
«fustino 6 lt» - A.I.C. n. 031493 226/G;
«fustino 6,5 lt» - A.I.C. n. 031493 238/G;
«fustino 7 lt» - A.I.C. n. 031493 240/G;
«fustino 7,5 lt» - A.I.C. n. 031493 253/G;
«fustino 8 lt» - A.I.C. n. 031493 265/G;
«fustino 8,5 lt» - A.I.C. n. 031493 277/G;
«fustino 9 lt» - A.I.C. n. 031493 289/G;
«fustino 9,5 lt» - A.I.C. n. 031493 291/G;
«fustino 10 lt» - A.I.C. n. 031493 303/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

02A12177

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mibeg 131 T».

Con il decreto n. 800.5/R.M.415/D79 del 2 ottobre 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezioni indicate:

MIBEG 131 T:

«Inf. endov. per uso terapeutico» - A.I.C. n. 027156 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nycomed Amersham Sorin S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

02A12178

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ioduro di sodio I 131».

Con il decreto n. 800.5/R.M.415/D78 del 2 ottobre 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezioni indicate:

IODURO DI SODIO I 131:

«T1-2-3-5-10-30-50 capsule radioiod» - A.I.C. n. 026474 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Nycomed Amersham Sorin S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

02A12179

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angiorex».

Con il decreto n. 800.5/R.M.149/D80 del 2 ottobre 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

ANGIOREX:

«20 capsule 160 mg» - A.I.C. n. 027222 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Lampugnani farmaceutici S.p.a., titolare della specialità.

02A12180

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neuronil».

Con il decreto n. 800.5/R.M.6/D81 del 2 ottobre 2002, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

NEURONIL:

«14 compresse 100 mg» - A.I.C. n. 028301 012;

«3 fiale liof. 250 mg + 3 f. solv.» - A.I.C. n. 028301 024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pierre Fabre Pharma S.r.l., titolare della specialità.

02A12181

Sospensione di autorizzazione rilasciata alla società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., in Firenze, alla produzione di specialità medicinali.

Con il decreto n. M - 192/2002 del 24 settembre 2002 è cautelativamente sospesa, a tutela della salute pubblica, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società Laboratoires Dolisos Italia S.r.l., per la propria officina sita in Firenze, via del Cavallaccio n. 10.

02A12176

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riassegnazione di 469 unità in mobilità lunga

L'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 78/1998, convertito dalla legge n. 176/1998, e modificato dall'art. 81, comma 1 della legge n. 448/1998, e dall'art. 45, comma 17, della legge n. 144/1999, ha previsto un contingente di 7000 unità di mobilità lunga (di cui 200 per il settore edile) da utilizzare entro il 31 dicembre 2002.

Il decreto ministeriale datato 17 giugno 1999, ha previsto il riparto delle 6800 unità in mobilità lunga destinate al settore industria, secondo il criterio dell'entità delle eccedenze occupazionali e della dislocazione territoriale delle eccedenze medesime.

Con il decreto ministeriale 25 settembre 2002, consultabile sul sito internet www.minwelfare.it, si è provveduto alla riassegnazione di 469 unità, non utilizzate dalle imprese beneficiarie, in favore delle imprese già destinatarie di un numero di mobilità lunga superiore alle 200 unità e che hanno già completato il piano relativo all'assegnazione di cui al decreto ministeriale 17 giugno 1999.

02A12278

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Accordo interprofessionale per la campagna 2002 per le patate destinate alla trasformazione industriale

Il giorno 17 gennaio 2002, nella sede del Ministero per le politiche agricole e forestali, alla presenza dei rappresentanti del Ministero stesso, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo n. 88 del 1988, tra le unioni nazionali delle associazioni pataticole UNAPA e l'Italpatate da una parte e l'A.I.I.P.A. e A.N.I.C.A.V., in rappresentanza delle industrie di trasformazione dall'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo; considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale.

Si conviene:

1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima annualità del programma triennale 2002/2004, che si propone di incrementare, al termine di tale periodo, i quantitativi di patate avviate alla trasformazione industriale, almeno del 20% rispetto al quantitativo previsto per l'anno 2001;

2) l'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 130.000 tonnellate;

3) nell'ottica di una valorizzazione del prodotto nazionale, le associazioni dei produttori di patate si impegnano a fornire alle aziende contraenti, che ne facciano richiesta, tutte le informazioni necessarie a sviluppare un piano di tracciabilità. I dettagli saranno specificati nei contratti fra le parti (allegato 3, art. 6).

Si conviene pertanto:

che il presente accordo per la campagna 2002 è riferito alle patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria. Le patate oggetto del presente accordo, sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati (1, 2, 3, 4, 5 e 6) costituiscono parte integrante del presente accordo. Le associazioni industriali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto delle aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che avranno loro conferito delega scritta entro il 15 febbraio 2002. Entro il 28 febbraio 2002 le associazioni industriali di categoria trasmetteranno al MIPAF ed alle unioni UNAPA ed Italpatate, l'elenco definitivo, parte integrante del presente accordo, delle aziende di trasformazione abilitate a stipulare contratti discendenti dall'accordo medesimo.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute e le imprese acquirenti, contratti di trasformazione per complessive tonnellate 130.000 di patate. La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2). I contratti dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 2002.

Le due unioni e le associazioni di categoria industriali provvederanno alla successiva verifica della contrattazione entro il 31 luglio 2002.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, le parti contraenti provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 31 luglio 2002 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Art. 3.

Opzione 1

Tenuto conto dei costi di produzione e dell'andamento di mercato dei prodotti trasformati, le parti contraenti possono concordare il prezzo di cessione delle patate al momento della contrattazione, ad un livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 125,50 euro/tonn. per la fascia A, 111,04 euro/tonn. per la fascia B più eventuale opzione *bonus* e *malus* e 92,96 euro/tonn. per la fascia B1. In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per i prezzi che per i quantitativi concordati.

Opzione 2

Le parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle patate al momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale. In questo senso nei contratti si farà riferimento al prezzo indicativo, di cui all'opzione 1 rispetto al quale il prezzo di mercato può risultare superiore od inferiore. A seconda dell'andamento di mercato, per le fasce A, B e B1 si procederà come segue:

se il prezzo di mercato è maggiore del prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si aggiungerà al prezzo indicativo;

se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si diminuirà dal prezzo indicativo.

Tuttavia, considerato che il costo di produzione medio è di 82,63 euro/tonn. le parti convengono che se il prezzo di mercato scende sotto tale limite il prezzo di cessione delle patate sarà calcolato sulla

base della differenza tra il prezzo indicativo e tale costo di produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per la fascia A non potrà essere inferiore a 103,80 euro/tonn. per la fascia B a 97,10 euro/tonn. e per la fascia B1 a 87,80 euro/tonn.

Per la determinazione del prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo di volta in volta individuato dall'osservatorio economico del Centro di documentazione per la patata (CEPA), di cui all'art. 4, entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell'aumento del prezzo stesso.

Fascia C

Per il prodotto non adatto qualitativamente alle fasce precedenti, ma idoneo all'ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualità della fascia C (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in 23,24 euro/tonn. (Il prodotto utilizzabile con la fascia C non può superare 20% dell'obiettivo di trasformazione nazionale).

Art. 4.

I prezzi definiti all'art. 3 si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta. Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria. I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Art. 5.

Per consentire una corretta determinazione del prezzo da corrispondere ai produttori, in caso di applicazione dell'opzione 2 prevista al precedente articolo, viene conferito l'incarico all'osservatorio economico del CEPA, per la rilevazione settimanale dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi destinare alla lavorazione industriale.

Art. 6.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna.

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4, 5, entro i termini pattuiti nel contratto.

Art. 7.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità (allegati 4, 5, 6). Il verificarsi di eventi eccezionali tali da non consentire la consegna o il ritiro del prodotto, dovranno essere comunicati, nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte, con il mezzo scritto più veloce. Le modalità ed i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti. Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 11 i mancati ritiri o consegne.

Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o in «sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto. Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti. Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Art. 8.

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita. Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione di percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata nel documento di trasporto, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca. La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore la mancata accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti stesse, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce. Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni, alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP. Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 9.

Il pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale. Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari allo 0,5% al mese, per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto. In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 10.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 11.

Per la soluzione delle eventuali controversie che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti, ferme restanti le vigenti disposizioni di legge in materia contrattualistica, possono scegliere di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone di comprovata capacità professionale, comprese nell'elenco disponibile presso le unioni e l'A.I.I.P.A. Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 12.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di lire 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale. Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni dei produttori con cui hanno stipulato contratti. La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di cui all'art. 3.

Art. 13.

Il presente accordo è depositato a cura delle unioni dei produttori pataticoli presso il Ministero per le politiche agricole e forestali, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate. I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori, entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MIPAF, e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del pre-

sente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti. Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

ALLEGATO 1

Elenco delle associazioni, riconosciute ed aderenti ad UNAPA:
Asso.Pa (Bologna);
As.Pro.Pat. (Alessandria);
Asso.Patata (Napoli);
La Sila (Cosenza);
A.P.P.A. (Verona);
A.M.P.P. (L'Aquila);
A.P.P.A.L. (Viterbo);
A.L.Pro.Pat. (Milano);
Asso.Na.Pa. (Napoli);
Associazione tra produttori di patate della provincia di Bari (Bari).

Elenco delle associazioni, riconosciute ed aderenti ad Italpatate:
A.P.P.E. (Bologna);
A.A.P.P. (Salerno);
A.P.C. (Napoli);
A.P.P. Centro Italia (Viterbo);
Regina (Caserta);
Silanpatate (Cosenza);
A.P.A.M. (Campobasso);
A.R.P.A.S. (Sardegna).

Elenco delle associazioni, riconosciute e momentaneamente non aderenti ad unioni nazionali:
Fucentina (L'Aquila).

Elenco delle associazioni riconosciute entro il 31 maggio 2002.

ALLEGATO 2

Elenco industrie di trasformazione: (verrà fornito entro il 28 febbraio 2002).

ALLEGATO 3

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE
PATATE CAMPAGNA 2002

Data ....

N. contratto .... codice .... ditta .... tra il .... legale .... rappresentante dell'associazione .... con sede amministrativa in .... tel. .... partita IVA .... aderente all'Unione nazionale .... produttore-venditore da una parte e la ditta .... con sede sociale in .... e stabilimento in .... via .... n. .... tel. .... partita IVA ...., che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria .... acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 2002/03 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.
Tonn. .... patate di cui alla fascia A all. n. ....
Tonn. .... patate di cui alla fascia B all. n. ....
Tonn. .... patate di cui alla fascia B1 all. n. ....
Tonn. .... patate di cui alla fascia C all. n. ....

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....
....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, conformi alla normativa di qualità di cui agli allegati 4, 5 e 6;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute: ....
....

Art. 2.

L'associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune. Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, numero di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue: ....
....

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso .... su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all'accordo.

Art. 4.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni data fattura in un'unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive: ....

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MIPAF il ...., quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Art. 7.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sarà valido soltanto al momento della firma dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.

p. l'associazione
....

p. l'industria
....

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia A

Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.

Destinazione: trasformazione-industriale per l'alimentazione umana (chips).

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche.

Gusto ed odore tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche chimico-fisiche:

residuo secco: minimo 21% con oscillazione di più o meno 0,5%.

Per ogni decimo di punto in più oltre il 21,5% e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30/06): + 1,03 euro per tonn. per ogni decimo di punto.

Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.

Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche.

Limiti di accettabilità:

a) patate con calibro diverso dal convenuto: 5% in peso;

b) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm: 3% in peso;

c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità: 5% in peso;

d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm: 2% in peso;

e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero: 3% in peso;

f) tuberi con guasto: 2% in peso;

g) i tuberi devono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara. In via sperimentale, per la campagna 2002, a cura delle AP si procederà alla verifica del colore attraverso una prova di friggitura, dal numero dei tuberi per kg intendendo accettabili valori da 7 a 9. Inoltre si procederà, di comune accordo, alla sperimentazione di nuove varietà adattate alla fascia A.

ALLEGATO 5

NORME DI QUALITÀ PER LE PATATE DA INDUSTRIA

Fascia B

Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.

Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche organolettiche.

Gusto ed odori tipici delle varietà concordate.

Caratteristiche fisico-chimiche:

residuo secco: minimo 20% con oscillazioni di più o meno di 1,0% dall'inizio del ritiro al 30 giugno il residuo secco minimo è di 19,5% più o meno 1,0%.

Per ogni decimo di punto in più, oltre il 21% (il 20,5% fino al 30 giugno) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30 giugno): + 0,26 euro per tonn. per ogni decimo di punto.

In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si può accettare anche un residuo secco minimo pari a 20% con oscillazioni in meno di 1,5%.

Per partite con sostanza secca inferiore o superiori ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.

Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Caratteristiche fisiche.

Limiti di accettabilità:

a) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm: 3% in peso;

b) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità: 5% in peso;

c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm: 2% in peso;

d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero: 3% in peso;

e) tuberi con guasto: 2% in peso;

f) i tuberi devono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;

g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge;

h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente). In alternativa a quanto stabilito nei punti da *a)* ad *e)*, è possibile valutare le partite secondo le seguenti modalità.

Su un campione di 100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.

Sono previsti i seguenti *bonus* e *malus*:

da 00 a 10 tuberi con qualsiasi macchia *bonus* di + 12,91 euro/tonn.;

da 11 a 20 tuberi con qualsiasi macchia *bonus* di + 7,75 euro/tonn.;

da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia *bonus* di + 2,58 euro/tonn.;

da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia prezzo base;

da 31 a 35 tuberi con qualsiasi macchia *malus* di − 2,58 euro/tonn.;

da 36 a 40 tuberi con qualsiasi macchia *malus* di − 5,16 euro/tonn.;

oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non è accettabile.

Inoltre può essere concordato di pagare il prodotto in funzione del numero dei tuberi presenti in un campione di 10 kg secondo la seguente tabella:

da 44 a 49 tuberi *bonus* di + 12,91 euro/tonn.;

da 50 a 55 tuberi *bonus* di + 10,33 euro/tonn.;

da 56 a 60 tuberi *bonus* di + 5,16 euro/tonn.;

da 61 a 66 tuberi prezzo base;

da 67 a 71 tuberi *malus* di − 2,58 euro/tonn.;

da 72 a 77 tuberi *malus* di − 5,16 euro/tonn.

Per partite con oltre 77 tuberi è previsto l'accordo tra le parti. Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara. Il metodo da seguire per la valutazione delle partite sarà definito al momento della contrattazione.

ALLEGATO 6

NORME DI QUALITÀ PER LE PATATE DA INDUSTRIA

Fascia C.

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) della stessa varietà e provenienza, se consegnato sfuso; con l'indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive, nonché di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% più o meno 0,5% accertato con metodo idrometico. Per partite con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma. I limiti di accettabilità dei punti 1), 2), 3) sono così stabiliti:

tuberi di cui al punto 1): 5% in peso;

tuberi di cui al punto 2): 5% in peso;

materiali estranei di cui al punto 3): 3% in peso.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita. La franchigia è fissata al 3%.

Il giorno 17 gennaio 2002 presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, le unioni nazionali dei produttori di patate UNAPA e Italpatate, le associazioni di categoria degli industriali (AIIPA) e ANICAV con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 2002 nel quale viene fissato un obiettivo di trasformazione di 130.000 tonnellate, nei limiti delle quantità ripartite dalle unioni nazionali tra le associazioni produttori aderenti.

In ordine a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle azioni previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle infrastrutture, alla razionalizzazione della fase commerciale, al miglioramento tra fase produttiva ed industriale, nonché al potenziamento dell'associazionismo, il MIPAF corrisponderà alle unioni:

a) per finanziare le attività delle associazioni dei produttori e del CEPA:

la somma di € 20,14/tonn., per le produzioni situate nel nord Italia e di € 23,24/tonn., per le produzioni situate nel centro-sud Italia al fine di garantire l'applicazione dell'accordo per i quantitativi sopra riportati e migliorare le caratteristiche qualitative del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione;

la somma di € 8,78/tonn. come sostegno ai centri di raccolta e sosta temporanea del prodotto in attesa della consegna all'industria;

la somma di € 0,52/tonn. per finanziare l'attività dell'osservatorio economico del Centro di documentazione per la patata (CEPA) prevista all'art. 5 dell'accordo interprofessionale.

Tali contributi saranno versati dalle unioni alle associazioni dei produttori e al CEPA entro trenta giorni dall'incasso;

b) per finanziare l'attività delle unioni:

la somma di € 3,10/tonn. per l'attività di contrattazione e per il coordinamento dell'accordo interprofessionale relativo alla cessione di patate alle industrie di trasformazione;

la somma di € 2,07/tonn. per l'attività di certificazione di conformità all'accordo nazionale, dei contratti stipulati tra le associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione.

02A12218

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta per il «Pecorino di Filiano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ricevuta l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Pecorino di Filiano» presentata ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/1992, come Denominazione di origine protetta dal Consorzio per la tutela del «Pecorino di Filiano» con sede in Filiano (Potenza), via Giovanni XXIII, ritenendo che la stessa soddisfi i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente proposta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta sarà notificata per la registrazione, ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CEE) n. 2081/1992, alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «PECORINO DI FILIANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) Pecorino di Filiano è riservata esclusivamente ai formaggi ottenuti con latte ovino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

Il Pecorino di Filiano è prodotto in provincia di Potenza, nell'area nord-occidentale della Basilicata, nella fascia appenninica che dal Monte Vulture arriva al Monte Li Foy fino ad arretrare alla Montagna Grande di Muro Lucano. Il territorio, caratterizzato da terreni vulcanici e da pascoli naturali ricchi di essenze spontanee aromatiche, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Atella, Avigliano, Balvano, Baragiano, Barile, Bella, Cancellara, Castelgrande, Filiano, Forenza, Ginestra, Maschito, Melfi, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, San Fele, Savoia di Lucania, Tito, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza.

Art. 3.

Descrizione del processo produttivo

Il Pecorino di Filiano, formaggio a pasta dura, è ottenuto con latte intero di pecore di razza Gentile di Puglia e di Lucania, Leccese, Comisana, Sarda e loro incroci, proveniente da allevamenti ubicati nell'areale di cui al presente disciplinare.

Il latte destinato alla produzione del formaggio Pecorino di Filiano deve provenire da una o due mungiture, in genere quella serale e quella del mattino successivo. La lavorazione del latte deve essere eseguita entro ventiquattro ore dall'effettuazione della prima mungitura. È consentita la refrigerazione del latte nel rispetto dei valori minimi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il latte destinato alla trasformazione in Pecorino di Filiano deve derivare da allevamenti la cui alimentazione è costituita principalmente dal pascolo, foraggi freschi e da fieni di ottima qualità prodotti nell'area descritta. L'integrazione è consentita solo con granella di cereali e leguminose prodotti nella stessa area di cui al presente disciplinare. Nell'alimentazione è vietato l'utilizzo di prodotti derivati di origine animale, di insilati e di piante o parti di piante (semi) di trigonella, tapioca, e manioca. Nel contempo è vietato utilizzare alimenti di origine animale o vegetale di qualsiasi tipo geneticamente modificati.*

Art. 4.

Caratteristiche del processo produttivo

Il Pecorino di Filiano è ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative alla tecnologia di trasformazione, in quanto rispondenti al seguente ciclo produttivo:

a) il latte crudo, opportunamente filtrato con appositi setacci e/o filtri (da lavare dopo ogni filtraggio con acqua calda e prodotti consentiti per assicurare una adeguata igiene del latte) in tela quando munto a mano, è riscaldato tradizionalmente in caldaie, fino alla temperatura massima di 40ºC, col fuoco a legna o mediante altre forme di energia; quindi alla temperatura di 36-40ºC viene aggiunto caglio di capretto o agnello in pasta, prodotto ricavato artigianalmente da animali allevati nell'area di produzione del presente disciplinare;

b) il caglio artigianale deve essere preparato con la tecnica di cui all'allegato «A» del presente disciplinare;

c) formatasi la cagliata, deve essere rotta in modo energico, con l'ausilio di un mestolo di legno, detto «scuopolo» o «ruotolo» recante una protuberanza all'apice, fino ad ottenere grumi delle dimensioni di un chicco di riso;

d) dopo pochi minuti di riposo sotto siero la cagliata viene estratta e inserita in forma nelle caratteristiche «fuscelle» di giunco dette «fuscedd» o in altro materiale idoneo per prodotti alimentari con la caratteristica sagomatura tipo giunco;

e) la cagliata viene «frugata» mediante pressatura con le mani per favorire la fuoriuscita del siero. Le forme ottenute vengono immesse nella scotta a temperatura non superiore a 90ºC fino ad un massimo di 15 minuti;

f) la salatura viene effettuata sia a secco che in salamoia. Nel primo caso si protrae per diversi giorni, variabili secondo le dimen-

sioni della forma, con aggiunta diretta di sale; nell'altro caso il formaggio permane immerso in salamoia satura per 10-12 ore per Kg della forma;

g) il formaggio va messo a maturare nelle caratteristiche grotte in tufo o in idonei locali per la stagionatura dei formaggi ad una temperatura di 12-14°C e un'umidità relativa del 70-85% per almeno centottanta giorni.

A partire dal ventesimo giorno di maturazione la crosta dei pecorini può essere curata con olio extra vergine di oliva prodotto in Basilicata e aceto di vino.

Il formaggio «Pecorino di Filiano» si produce tutto l'anno.

Art. 5.

Caratteristiche del prodotto finito

Il formaggio «Pecorino di Filiano» può essere utilizzato come formaggio da tavola e da grattugia e all'atto del consumo il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:

la forma deve essere cilindrica a facce piane con scalzo diritto o leggermente convesso;

la dimensione delle forme deve rispettare il diametro delle facce da 15 a 30 cm e l'altezza dello scalzo da 8 a 18 cm;

il peso deve essere compreso da 2,5 a 5 Kg in relazione alle dimensioni della forma;

il colore della crosta recante i caratteristici segni della fuscella si presenta dal giallo dorato al bruno scuro nelle forme più stagionate e trattate superficialmente con olio extra vergine di oliva prodotto in Basilicata e aceto di vino, tramite uno sfregamento superficiale effettuato a mano;

la pasta mostra una struttura di consistenza compatta con presenza di minute occhiature non regolarmente distribuite;

il colore della pasta varia dal bianco nei pecorini giovani al paglierino in quelli più stagionati;

il sapore che inizialmente è dolce e delicato diviene leggermente piccante quando il formaggio ha raggiunto il periodo minimo di stagionatura, diventando più accentuato con il protrarsi della stessa;

il grasso sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 30%.

Alla denominazione di «Pecorino di Filiano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non atti a trarre in inganno il consumatore, purché di dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per il contrassegno della D.O.P.

Art. 6.

Etichettatura

Il formaggio «Pecorino di Filiano» deve recare apposto, all'atto della sua immissione al consumo, il contrassegno di cui al presente disciplinare costituito da un marchio a fuoco le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato «B» al presente disciplinare, sulle forme idonee e certificate.

È consentita l'immissione al consumo del prodotto porzionato, corrispondente alla metà o ad un quarto della forma certificata, a condizione che ciascuna porzione rechi il marchio a fuoco sopra indicato.

Art. 7.

Elementi che comprovano l'origine

L'origine del «Pecorino di Filiano» è legata a molti secoli di storia come riportato in numerosi testi già dal 1600. Del resto il toponimo «Filiano» deriverebbe dall'abbondanza di lana filata dalle donne a testimonianza della presenza di tanti allevamenti di pecore. Con la conquista romana si hanno esempi dell'importanza dell'allevamento ovino con la delimitazione di alcuni assi della viabilità pastorale: la via Appia passava nell'areale delimitato per questo formaggio e costituiva parte dei vecchi tratturi regi utilizzati dai pastori durante la transumanza.

In età Sveva e Angioina la Valle di Vitalba, comprensorio che si disloca tra Filiano, Atella, Rionero in Vulture, San Fele e Ruvo del Monte, assume un ruolo produttivo importante nell'economia del Regno di Napoli, soprattutto i prodotti caseari sono oggetto di un florido mercato verso la capitale. I Doria, feudatari della zona del Vulture, organizzano le strutture produttive stabilendo masserie specializzate per gli ovini nel comune di Melfi. Oltre all'allevamento si svilupparono stabilimenti per la trasformazione del latte e della lana.

Nei mesi primaverili e estivi veniva e, ancora oggi, viene perpetrato il rito della produzione dei formaggi, in particolare del «Pecorino di Filiano», di ottima qualità grazie agli eccellenti pascoli con presenza di moltissime essenze pascolive, quali loglio, trifoglio, poa, festuche, dattile, veccia, avena selvatica, sulla spontanea e di erbe officinali, timo, malva, finocchietto selvatico e alla ricchezza di acque che sgorgano cariche di sali minerali dalle falde vulcaniche del Monte Vulture.

La caseificazione del latte avveniva in grotte naturali o locali interrati artificiali ancora ben visibili in molte aree della zona di produzione. La stessa stagionatura avviene, come nel passato, in grotte naturali in tufo che conferiscono al prodotto la freschezza e le caratteristiche organolettiche di grande pregio.

In «Statistica del Regno di Napoli», nella parte che riguarda la sussistenza della popolazione del circondario di Avigliano, di cui Filiano era frazione fino al 1952, viene riportato che il cacio era quotato a cent. 88. Nella sezione relativa alla pastorizia si evidenzia che «*.... si fa uso de' merinos per rinnovare la qualità buona d'origine. Sono d'indole mansuete, e di mediocre taglia*. Per i prodotti della pastorizia *il cacio di pecore e capre conta 400 forme, de' quali 140 consumansi nel paese ...*».

Al fine di consentire la tracciabilità del prodotto sono istituiti, e costantemente aggiornati, presso l'organismo di controllo:

a) il registro degli allevatori all'interno del quale vengono registrati i dati sul latte che viene destinato alla produzione del «Pecorino di Filiano»;

b) il registro dei produttori;

c) il registro degli stagionatori;

d) il registro dei porzionatori, se soggetti diversi dagli stagionatori.

Art. 8.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La consistenza degli allevamenti ovini nell'areale di produzione è di 120.847 capi. La produzione di latte totale stimata è di 114.191 q. con una resa del latte in pecorino di Filiano variabile dal 15 al 18% a seconda dei periodi dell'anno. Il 79% degli allevatori ha una classe di ampiezza inferiore a 50 capi, l'11% tra 50 e 100 capi ed il 10% superiore a 100 capi.

La forma di conduzione prevalente è quella diretta coltivatrice (99%) con manodopera familiare esclusiva nell'85% dei casi. Il latte prodotto viene trasformato nella quasi totalità dei casi direttamente in azienda in piccoli caseifici artigianali seguendo una tecnologia tramandata da una generazione all'altra.

Il «Pecorino di Filiano», per quanto prodotto nell'intero anno, vede il suo apice produttivo nel periodo primaverile e nella prima parte dell'estate. Ciò per svariate ragioni sia legate alla tradizione che agli aspetti produttivi: i parti delle pecore sono programmati per lo più nel periodo dicembre-gennaio, sia per vendere agevolmente gli agnelli nel periodo della Pasqua sia per consentire alle pecore di alimentarsi degli eccellenti pascoli primaverili delle montagne del comprensorio del Pecorino di Filiano (Monte Vulture, Monte Santa Croce, Monte Ly Foy, ecc.). In tal modo si consente al bestiame di produrre la maggior quantità di latte proprio nel periodo di massima disponibilità di essenze foraggere derivanti dal pascolo naturale quali: loglio, trifoglio, poa, festuche, dattile, veccia, avena selvatica, sulla spontanee di erbe officinali, timo, malva, finocchietto selvatico.

Altra caratteristica del «Pecorino di Filiano» è quella della stagionatura del formaggio nelle grotte naturali o in idonei locali interrati. Ancora oggi gli allevatori e i trasformatori che producono «Pecorino di Filiano» utilizzano questi particolarissimi locali i quali hanno la capacità di caratterizzare il prodotto conferendo allo stesso la freschezza e le caratteristiche organolettiche che gli sono riconosciute.

ALLEGATO *A*

Il caglio utilizzato per la coagulazione del latte si ricava dallo stomaco di capretti e agnelli lattanti degli animali indicati nel presente disciplinare di produzione.

Modalità di preparazione:

1) i capretti o gli agnelli vanno allevati in recinti ove non vengono a contatto con alimenti e ricevono solo il latte materno;

2) a venticinque-quaranta giorni di età si procede alla mattazione prelevando i caglioli che vanno gonfiati e posti ad asciugare all'aria con eventuale aggiunta di latte intero crudo di capra o pecora;

3) i caglioli asciutti vanno riposti stratificati con sale da cucina in cassette che ne permettono lo sgrondo per circa quindici giorni;

4) dopo la sosta sotto sale i caglioli vanno asciugati per circa sessanta giorni;

5) i cagli vanno raccolti, puliti togliendo le parti di grasso e impurità, tagliati a strisce sottili e macinati. Alla pasta ottenuta, ben mescolata, viene aggiunto 150 gr. di sale fino per kg di pasta. Il tutto si reimpasta e si conserva in barattoli di vetro ben chiusi, in luogo fresco e al riparo dalla luce.

ALLEGATO *B*

02A12222

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate da consumo prodotte in Italia nel 2002

Art. 1.

Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3.

Le associazioni dei produttori riconosciute, richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, entro il 30 giugno 2003.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana leale e mercantile avente per destinazione l'uso umano diretto con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 2002; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto; ripartiti per regione o provincia autonoma, secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le unioni nazionali, tenuto conto della reale possibilità di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo è stabilito per un importo massimo di € 7,23 tonnellata/mese e per un periodo massimo di quattro mesi. Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato. Nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone nelle quali non sia necessaria la frigoconservazione, tale importo è ridotto del 20%.

Il contributo mensile definitivo verrà stabilito dal MIPAF al termine della presentazione delle domande tenuto conto della quantità effettivamente ammassata per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo tramite le unioni nazionali di appartenenza, perentoriamente entro e non oltre il 30 giugno 2003, pena la decadenza del diritto dell'aiuto previsto.

Qualora i fondi stanziati dal MIPAF non consentono l'erogazione del contributo nella misura massima prevista, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 3.

Beneficiari finali dell'intervento promosso dalle unioni nazionali sono le associazioni dei produttori di patate riconosciute. I produttori, singoli o riuniti in cooperative, che non aderiscono ad associazioni riconosciute, possono usufruire dell'intervento a condizione che sottoscrivano con una delle associazioni aderenti alle unioni nazionali, un accordo con il quale si rendono disponibili ad assumere i medesimi obblighi ed a sottoporsi ai medesimi controlli dell'associazione di produttori, nonché a pagare alla medesima il prezzo concordato per il servizio.

Le associazioni che intendono beneficiare della misura, devono comunicare alla regione competente, prima dell'inizio delle operazioni, l'impegno di ammasso e le seguenti informazioni:

a) decorrenza del periodo di stoccaggio;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso, denominazione dei medesimi impianti, caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto, modalità seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo presunto di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso;

d) dichiarazione che l'intervento interesserà esclusivamente le patate di produzione nazionale conferite dai soci o di esclusiva proprietà dei produttori «appoggiati».

Vengono rese obbligatorie le seguenti modalità di svincolo:

al termine del secondo mese, la quantità inizialmente stoccata si ridurrà automaticamente del 15%, una ulteriore quota del 20% della quantità inizialmente stoccata verrà svincolata nelle stesse modalità al termine del terzo mese, salvo che tali quote non siano già state svincolate, tramite espressa richiesta e conseguente autorizzazione, come dal seguente art. 5;

per svincoli superiori ai parametri previsti in forma obbligatoria, il beneficiario dell'intervento comunicherà al MIPAF ed alla regione competente, per mezzo telefax, i quantitativi aggiuntivi.

Al termine dell'impegno di ammasso e comunque non oltre il 31 marzo 2003, l'associazione è tenuta pena la decadenza dell'aiuto, a richiedere all'autorità regionale il controllo delle eventuali quantità di patate residue.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'impegno di ammasso non può essere inferiore a 1.000 tonnellate.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto le comunicazioni e le istanze previste al precedente art. 3 provvede, nei trenta giorni successivi, a verificare, la corrispondenza di tutti i dati dichiarati, tramite le modalità ritenute più adeguate, accertando in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

I risultati degli accertamenti sono trasmessi al MIPAF ed all'associazione richiedente.

Nel caso in cui la regione non dovesse espletare le suddette verifiche, come detto al precedente art. 3, l'associazione potrà far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.

Il rispetto del termine stabilito all'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e al più tardi il 30 novembre 2002 e termina allo scadere del quarto mese ferme restando le scadenze previste all'art. 2.

Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed è svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la

dichiarazione di cui al precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana leale e mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente art. 3.

La regione dovrà accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la somma di questi quantitativi dovrà corrispondere al quantitativo iniziale ammassato.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibilità del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Il quantitativo di prodotto per il quale è appurata la mancanza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non beneficerà dell'aiuto.

L'associazione di produttori può chiedere al MIPAF, tramite le unioni nazionali di appartenenza, inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzata a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa in aggiunta agli svincoli obbligatori di cui all'art. 3.

Lo svincolo può riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto nel precedente comma, non può darsi corso allo svincolo o all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, da presentare tramite le unioni nazionali di appartenenza, il MIPAF può autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dal MIPAF mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione si intende comunque concessa qualora il MIPAF, non abbia inviato, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Durante il periodo di stoccaggio, l'ammassatore, previa autorizzazione della regione competente, potrà spostare il prodotto in altra unità di conservazione aventi le medesime caratteristiche.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese, compreso il secondo mese del primo periodo d'ammasso, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui al terzo trattino del secondo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso la propria sede amministrativa:

a) nella parte relativa al carico, la data di inizio dell'impegno e le quantità ammassate in magazzino;

b) nella parte relativa allo scarico, la data di ciascuna uscita (svincolo) e le quantità svincolate, nonché gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dal MIPAF, ai sensi del precedente art. 5 e, in mancanza di essa, gli estremi della richiesta di svincolo.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può mettere m vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa sotto impegno, né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'animassatore è tenuto a permettere in ogni momento, l'esecuzione dei controlli da parte, dei competenti organismi regionali, dei funzionari del MIPAF o di altri organi incaricati dal MIPAF stesso, dando alluopo la propria collaborazione.

Art. 7.

Le associazioni che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, previ gli accertamenti di cui al precedente art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine perentorio previsto nel precedente art. 1. Qualora si riscontrasse una documentata impossibilità ad attuare i controlli di seguito previsti da parte dell'organismo regionale di competenza, trascorsi quindici giorni dalla data della richiesta, l'ammassatore potrà rivolgersi ad un perito iscritto all'albo il quale depositerà una perizia giurata comprovante i controlli effettuati.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione delle associazioni dei produttori di patate riconosciute o dalle unioni nazionali, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana leale, e mercantile, prodotta dal richiedente nella campagna 2002.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme. Tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza dietro specifica richiesta.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento tramite le unioni nazionali di appartenenza inviata al MIPAF deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

L'importo dell'aiuto stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dal MIPAF alle unioni nazionali di appartenenza, che lo verseranno alle A.P. entro trenta giorni dall'incasso, ed è calcolato in base ai quantitativi effettivamente commercializzati accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

All'istanza delle associazioni presentata al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, dovranno essere allegati:

a) il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di iscrizione non anteriore a sei mesi, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale;

b) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

c) per tutti i richiedenti, una copia del registro di carico e scarico, conservato presso la propria sede, delle quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale, un apposito registro di carico e scarico, riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto, nel quale dovranno essere registrati il carico e gli svincoli del prodotto, ai sensi del precedente art. 5;

d) attestazione che il prodotto giacente, alla fine del quarto mese, è di qualità sana leale e mercantile, predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3;

e) verbale di constatazione dell'esistenza del prodotto, di accertamento del quantitativo svincolato ed eventuali cali da parte dell'organismo regionale di controllo;

f) elenco delle fatture di vendita, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo.

Per i controlli di cui alle lettere *e)* ed *f)*, nel caso in cui la regione non dovesse espletare le suddette verifiche, l'associazione potrà far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni del MIPAF, sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita, a giustificazione cronologica degli svincoli, per destinazione uso umano diretto.

L'elenco delle fatture anzidette, verificato e vidimato dall'organismo regionale di controllo o da perito iscritto all'albo, secondo quanto riportato al precedente art. 3, secondo comma, viene trasmesso al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, mentre le copie delle fatture devono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite su richiesta del MIPAF stesso.

Art. 9.

Se l'associazione di produttori non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'associazione di produttori, tramite le unioni nazionali di appartenenza è obbligato a darne immediata comunicazione al MIPAF, che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Art. 10.

Alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:

promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento;

applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;

verifica in accordo con il MIPAF, e al termine della presentazione delle istanze, delle quantità complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale;

controllo preventivo sulla documentazione da presentare al MIPAF.

Per tali compiti il MIPAF riconoscerà alle unioni nazionali un contributo di lire 6.000/tonn. euro 3,10.

02A12219

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 2002, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.
Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 2002 per le patate destinate alla trasformazione industriale, stipulato in data 17 gennaio 2002, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 17 gennaio 2002, pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone tra l'altro, le seguenti regole base:

1. Il presente accordo interprofessionale rappresenta la prima annualità del programma triennale 2002/2004;

2. L'obiettivo di trasformazione per la presente campagna è quantificato in 130.000 tonnellate;

3. L'istituzione di un Fondo nazionale alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore;

4. La determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie «fasce»;

5. Le patate oggetto del presente accordo sono prodotte sul territorio nazionale per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate conferite dai soci e la cui individuazione risulta dalle denunce di produzione sottoscritte dai produttori stessi;

6. Il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.
Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3 e devono notificare alle regioni competenti per territorio, l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.
Operazioni demandate alle associazioni di produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, alle quantità, alla varietà del prodotto conferito, nonché gli esterni del documento probante del trasporto (d.d.t.).

Le partite di patate, che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici e registrate sullo scarico del predetto registro, devono essere accompagnate dal documento di trasporto previsto dalla normativa fiscale vigente (d.d.t.) su cui deve essere obbligatoriamente riportato la varietà e la fascia.

Una copia del documento di trasporto così redatto sarà riscontrata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.
Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni

Al fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati di esercitare, nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi a seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessità che riterranno opportune, presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organismi regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta dovranno essere trasmesse al MIPAF e alle associazioni dei produttori interessate, da parte delle regioni competenti, entro trenta giorni dalla chiusura dei centri.

Gli organismi regionali dovranno accertare il quantitativo di patate entrate nelle varie industrie di trasformazione nonché la tipologia ed il quantitativo del prodotto ottenuto da tale trasformazione e trasmettere entro trenta giorni dall'avvenuta trasformazione, al MIPAF ed alle associazioni di produttori interessate, i risultati degli accertamenti. Nel caso in cui la regione non dovesse espletare la suddetta verifica entro quindici giorni dalla richiesta, l'associazione potrà far svolgere il controllo da un tecnico iscritto all'albo.

Le singole imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione, gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

I verbali di accertamento redatti dalle regioni devono contenere anche le indicazioni relative al centro di raccolta (ubicazione, tipo di pesa a bilico, notifiche delle associazioni), della tenuta dei registri previsti dal presente disciplinare per le associazioni e le industrie di trasformazione.

Tali risultanze sono necessarie al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.

Art. 5.
Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo interprofessionale e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale, che riguardano le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo medesimo.

Copie dei contratti e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate, a cura delle associazioni venditrici, agli assessorati regionali competenti per territorio, alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative, alle unioni nazionali riconosciute dei produttori.

Art. 6.
Dichiarazione delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori dovranno comunicare alle unioni di appartenenza, con cadenza mensile, i quantitativi di patate suddivisi per fascia di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna, al MIPAF tramite le unioni nazionali di appartenenza, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento dei prezzi di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale ai propri associati.

Art. 7.
Contenuto della domanda di concessione del contributo

A fine campagna, dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le industrie, le unioni nazionali devono presentare al MIPAF, per conto delle proprie associazioni, la domanda di contributo corredata dai seguenti documenti:

a) prospetto riepilogativo dell'aiuto, compilato sulla base di quanto stabilito dal protocollo aggiuntivo all'accordo interprofessionale;

b) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;

c) certificato con il quale l'unione attesta l'avvenuto pagamento del prezzo di cui all'art. 3 dall'associazione dei produttori ai propri associati;

d) dichiarazione resa congiuntamente dalle due unioni, con la quale si attesta che il prodotto contrattato di fascia C non ha superato il 20% dell'obiettivo di trasformazione;

e) certificato di iscrizione dell'A.P. alla camera di commercio, attestante anche il pieno e libero esercizio dell'attività commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;

f) dichiarazione regionale attestante la validità del riconoscimento dell'associazione dei produttori;

g) indicazione dei quantitativi di patate contrattati e consegnati alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;

h) copie delle fatture debitamente quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto un prezzo pari almeno a quelli indicati, a seconda della scelta contrattuale e della destinazione delle patate, di cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;

i) dichiarazione con la quale l'associazione attesta che l'industria di trasformazione ha eseguito i pagamenti entro i termini e con le modalità stabilite dal presente disciplinare e che il prezzo pagato è stato pari almeno ai prezzi definiti nell'art. 3 dell'accordo;

j) i documenti di trasporto previsti nel precedente art. 3, debitamente controfirmati e timbrati dall'associazione e dall'industria;

k) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare presso i centri di raccolta e l'industria trasformatrice.

02A12220

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento di portafoglio dell'impresa Gothaer Allgemeine Versicherungsbank VVaG nell'impresa Gothaer Allgemeine Versicherung AG (precedentemente denominata Limmat Industrieversicherungs AG) ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni tedesca ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo dalla Gothaer Allgemeine Versicherungsbank VVaG, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione dei servizi per i rischi situati in Italia e compreso quello acquisito attraverso il proprio stabilimento sito in Milano, corso di Porta Romana n. 68, alla Gothaer Allgemeine Versicherung AG (precedentemente denominata Limmat Industrieversicherungs AG) con sede in Colonia, Kaiser - Wilhelm Ring 23-25 e succursale sita in Milano, via San Nicolao n. 10.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

02A12221

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222, recante: «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2002).

All'art. 1, comma 6, del testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 20, prima colonna, è da intendersi aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.».

02A12365

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651244/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 7 *

€ 0,77